



Cassa
di Risparmio
di Saluzzo S.P.A.
BPER: Gruppo

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

1. Premessa per il cliente

La Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e il Regolamento UE 600/2014 (MIFIR) hanno modificato, a partire dal 3 gennaio 2018, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La normativa prevede la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, oltre ai termini dell'accordo per la prestazione di tali servizi, le informazioni relative a:

- *l'intermediario e i suoi servizi (art. 47 Regolamento Delegato UE 2017/565);*
- *la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti (art. 49 Regolamento Delegato UE 2017/565);*
- *gli strumenti finanziari (art. 48 Regolamento Delegato UE 2017/565);*
- *costi e oneri connessi (art. 50 Regolamento Delegato UE 2017/565);*
- *strategia di esecuzione (art. 66 Regolamento Delegato UE 2017/565).*

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del cliente (quali prospetti informativi, ecc.).

2. Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito, anche la "Banca") fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art. 46 Regolamento UE 2017/565.

Le seguenti informazioni, di carattere generale, consentono ai clienti di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della Banca.

Dati della Banca

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.

Società per Azioni a socio unico

Sede Legale in Saluzzo (CN), Corso Italia, 86

Codice ABI 6295.0 - Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5107

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - codice ABI 5387.6

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 00243830049

Capitale sociale € 33.280.000,00 interamente versato

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Indirizzo Internet: www.crsaluzzo.it

Posta elettronica: cr.saluzzo@crsaluzzo.it

Posta elettronica certificata: cassadirisparmiodisaluzzospa@legalmail.it

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., quale evoluzione del precedente ente creditizio costituito nel 1901, si costituisce in data 23 dicembre 1991 con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco registrato in Torino in data 31 dicembre 1991.

Il 4 ottobre 2016 la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. entra a far parte del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. che, attualmente, risulta costituito, oltre che dalla Capogruppo BPER Banca S.p.A. dalle seguenti banche: Banca di Sassari S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International s.a., Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.

Dal 23 dicembre 2016 il capitale sociale della Banca è interamente detenuto da BPER Banca S.p.A. Pertanto, da tale data, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è interamente controllata dalla Capogruppo che detiene il 100% delle azioni.

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il cliente utilizza come lingua principale quella italiana.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. nelle comunicazioni indirizzate personalmente al cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del cliente o consegnato in filiale.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.crsaluzzo.it, nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, rilascia al cliente una attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, le relative conversazioni e comunicazioni sono registrate su supporto durevole e una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta.
- **Conferimento tramite Trading on line:** il cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti. Le relative conversazioni e comunicazioni sono registrate su supporto durevole e una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è autorizzata dalla Banca d'Italia¹ allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Negoziante in conto proprio**, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
- **Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari**, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione nonché nell'attività di mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una transazione tra di essi (mediazione).
- **Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.** Il servizio consiste:
 - nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto oppure acquistati a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra nel portafoglio della Banca e viene scaricata man mano che viene collocata);
 - nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione;
 - nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).
- **Consulenza in materia di investimenti**, servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti**, servizio che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione.

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da IVASS.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.

Il rendiconto delle attività dei clienti include le informazioni seguenti indicate all'art. 63 Regolamento Delegato UE 2017/565.

¹ La Banca d'Italia ha sede legale a Roma - Via Nazionale 91 - tel. +39 0547921.

Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui strumenti finanziari o fondi.

Ai sensi della normativa italiana e europea, la Clientela è classificata nelle seguenti categorie:

- **i clienti al dettaglio** sono tutti i soggetti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali;
- **i clienti professionali** sono i soggetti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti al dettaglio in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (**clienti professionali a richiesta**);
- **le controparti qualificate** sono un sottoinsieme dei clienti professionali, a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, nonché i servizi accessori ad essi connessi.

La Banca, prima di procedere alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, comunica al Cliente la classificazione assegnatagli, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto di richiedere una diversa classificazione, con i relativi limiti sotto il profilo della tutela attribuita.

La classificazione originariamente attribuita può essere modificata: (i) su iniziativa della Banca **ma solo per attribuire una maggiore protezione** (i.e. da cliente professionale a cliente al dettaglio); e (ii) su richiesta del Cliente stesso.

In particolare, il Cliente può chiedere di essere trattato come cliente al dettaglio, se appartenente alla categoria dei clienti professionali o delle controparti qualificate, oppure come cliente professionale a richiesta. In tale ultimo caso, il Cliente è consapevole che rinuncia ad alcune tutele previste per i clienti al dettaglio.

Per poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; e
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio che intendono essere trattati come clienti professionali a richiesta possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- la Banca deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i Clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Per i Clienti che intendono essere trattati come controparti qualificate è applicata la seguente procedura:

- i Clienti devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come controparti qualificate, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- la Banca fornisce al cliente un chiaro avviso scritto sulle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere; e
- i Clienti devono confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbero perdere a seguito della richiesta.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il Cliente che chiede di essere considerato cliente professionale privato a richiesta soddisfi i requisiti indicati sopra.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia la Banca constata che il Cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

A tal fine adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei clienti, si rimanda alla sezione 3 del presente documento.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 415/1996.

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1996 n. 659 e, da ultimo, al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *deposit guarantee scheme directive*). Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 Euro.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI ASSUNZIONE A FERMO DI STRUMENTI FINANZIARI E/O COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE O SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione da parte della Banca del Servizio di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento (di seguito, i "Prodotti Finanziari") che il Cliente potrà tempo per tempo sottoscrivere in conformità alle previsioni di cui al contratto, sulla base dei prospetti informativi, ovvero sulla base

degli specifici accordi che la Banca ha sottoscritto con gli Offerenti o gli Emittenti dei prodotti finanziari.

Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle norme, alle disposizioni ed alla documentazione d'offerta predisposta dalla Banca stessa per i prodotti finanziari di propria emissione, ovvero dagli Emittenti o dagli Offerenti dei Prodotti Finanziari, anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.

Rischi delle operazioni

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del contratto ovvero indicate nella documentazione d'offerta predisposta dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. per i prodotti finanziari di propria emissione, ovvero ancora dagli Offerenti o dagli Emittenti dei prodotti finanziari collocati dalla Banca, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi disciplinati dal contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
- c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

Conferimento degli ordini

L'ordine di sottoscrizione dei Prodotti Finanziari può essere impartito dal Cliente alla Banca tramite l'apposito modulo (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione") fornito dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari i cui contenuti sono stati comunicati al Cliente tramite l'apposita modulistica fornita al Cliente.

Gli ordini sono impartiti alla Banca, di norma, per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati, ovvero telefonicamente, ovvero tramite rete telematica, ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti, anche mediante l'utilizzo di dispositivi tecnico-informatici del Cliente e/o della Banca, secondo le regole che ne disciplineranno di volta in volta il funzionamento.

Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d'offerta predisposta e fornita dall'Emittente o dall'Offerente, potranno essere di regola conferiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Banca tiene le registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai Clienti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal contratto stesso. Gli obblighi previsti nei paragrafi precedenti del presente capitolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.

Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dal Cliente direttamente per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione agli atti di delega dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. Il Cliente esonera la Banca dall'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine, salvo il caso di presentazione dell'ordine direttamente ad uno sportello della Banca.

Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software applicativo.

Esecuzione dell'incarico

La Banca consegnerà al Cliente la documentazione d'offerta relativa ai Prodotti Finanziari prevista ai sensi della vigente normativa di settore, il relativo Modulo di Sottoscrizione, nonché l'informativa relativa ai costi ed oneri.

La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all'Emittente o all'Offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate ovvero nel rispetto di quanto previsto nella strategia di trasmissione degli ordini consegnata al Cliente.

La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà prontamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività. Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotte (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.

La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale, a fornire tutte le informazioni aggiornate sull'investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l'eventuale diversa allocazione dell'investimento stesso.

Operazioni non appropriate

Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente attraverso il Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza, la Banca terrà conto di ogni altra eventuale ulteriore informazione acquisita da parte del Cliente al fine di valutare l'adeguatezza/appropriatezza delle singole operazioni richieste dal Cliente. Se l'ordine impartito dal Cliente risulterà non appropriato, con riferimento alle informazioni acquisite attraverso il Questionario di cui sopra, la Banca avvertirà il Cliente di tale circostanza ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente.

Qualora, anche a seguito dell'avvertimento, il Cliente richieda comunque l'esecuzione dell'operazione non appropriata, la Banca la eseguirà esclusivamente sulla base di un ordine impartito per iscritto o con l'utilizzo delle altre modalità previste nel Contratto fatta salva la revoca del Cliente nei termini di cui al precedente capitolo "Conferimento degli ordini".

Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti e altre persone direttamente o indirettamente connesse, anche in relazione ai rapporti di Gruppo Bancario, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informerà chiaramente lo stesso, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente contratto, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

Attività di consulenza

Nello svolgimento del servizio di investimento regolato dal contratto la Banca potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante il suddetto servizio. Il Cliente non potrà invece richiedere alla Banca la prestazione di raccomandazioni personalizzate ai sensi del contratto, senza pregiudizio alcuno per l'eventuale prestazione di tale ulteriore attività in base ad un contratto separato di consulenza in materia di investimenti concluso dalle parti contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto.

Conto denaro e deposito titoli

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del Contratto sono custodite ed amministrare dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente ha chiesto di sottoscrivere ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio, oppure in apposite evidenze contabili nel caso di espressa

richiesta del Cliente.

Documentazione delle operazioni eseguite

La rendicontazione delle operazioni eseguite nell'ambito del Servizio sarà effettuata dall' Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

In particolare, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari fornirà prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su richiesta del Cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Nell'ipotesi in cui il Cliente sia classificato come "Cliente al dettaglio", l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari trasmetterà al Cliente su supporto duraturo, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, o se l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari riceve la conferma da un terzo non più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma da un terzo, un avviso che confermi l'avvenuta esecuzione dell'ordine. Con le medesime modalità, ovvero con una periodicità almeno semestrale, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari trasmetterà al Cliente conferma degli ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente. Tale avviso avrà i contenuti previsti dalla vigente normativa di settore.

In caso di ordini per il Cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce al Cliente tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa di volta in volta vigente riguardo a tali operazioni.

Compensi e spese

Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione del servizio che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella presente informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente ovvero indicato nel Documento di sintesi che è parte integrante del contratto stesso. Il Cliente ha inoltre ricevuto l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura anche non monetaria che pervengano alla Banca da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB.

In particolare il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni per le operazioni di sottoscrizione in sede di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari previste nella documentazione d'offerta relativa ai Prodotti Finanziari. Il Cliente sarà inoltre tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi disciplinati dal contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, le spese elencate nell'informativa pre-contrattuale, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari del Cliente.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente capitolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

La Banca che distribuisce quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informa il Cliente degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.

In caso di ordine impartito telefonicamente, la Banca informa il Cliente circa i costi e gli oneri connessi all'operazione nel corso della telefonata registrata, fornendo successivamente al medesimo la documentazione al riguardo.

La Banca dà altresì comunicazione al Cliente almeno una volta all'anno dei costi e degli oneri da quest'ultimo sostenuti con riferimento ai servizi di investimento e/ o accessori al medesimo prestati.

Cointestazione

Qualora il rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini alla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatori e fatte comunque salve le eventuali diverse disposizioni previste nella documentazione d'offerta dei Prodotti Finanziari.

Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatori, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.

Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad un ordine di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatori in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatori, la Banca potrà eseguire tale ordine e quelli successivi solo se approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione.

Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori della Banca e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.

Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'incapace. In tal caso sarà necessario il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Durata, efficacia e modifiche del contratto

Il contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

La Banca potrà risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:

- a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
- b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.

Il contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:

- a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
- b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
- c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.

In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

La Banca ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni e le norme che regolano il contratto, salvo quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del presente capitolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse si intenderanno accettate dal Cliente all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso

con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

Le eventuali modifiche al Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza conseguenti alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente capitolo "Rischi delle operazioni" non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.

Comunicazioni tra le parti

Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell'avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l'invio di ogni comunicazione tra le parti sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione da parte della Banca a favore del Cliente di uno o più dei servizi od attività di investimento od accessori tra quelli di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione.

In tale ambito il Cliente potrà conferire alla Banca ordini di acquisto, vendita e sottoscrizione aventi ad oggetto strumenti finanziari nonché istruzioni per la ricerca di soggetti interessati all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

È facoltà del Cliente, richiedere che siano esclusi dal Contratto in oggetto uno o più dei citati servizi.

Rischi delle operazioni

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi disciplinati dal contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
- c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

Ai sensi della direttiva Europea 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che introduce limitazioni all'intervento pubblico a sostegno delle banche e delle imprese di investimento che versino in situazione di crisi e ai sensi dei relativi Decreti Legislativi attuativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi di una banca, Banca d'Italia, svolgendo le funzioni ed esercitando i poteri ad essa assegnati in qualità di autorità di risoluzione, può disporre alternativamente, a prescindere dalla data di emissione dei titoli:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca interessata, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della stessa secondo il seguente ordine: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati;
- b) l'adozione di misure di risoluzione oppure la liquidazione coatta amministrativa, quando la misura indicata alla precedente lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Fra le misure di risoluzione Banca d'Italia potrà applicare il bail-in. Per bail-in si intende la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori. Il bail-in può essere attuato secondo l'ordine di seguito indicato: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati (quali i titolari di obbligazioni subordinate); iv) creditori chirografari (quali i titolari di obbligazioni bancarie non garantite); v) persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che gli strumenti finanziari interessati dal bail-in potranno subire: la riduzione o l'azzeramento del valore; l'annullamento; la conversione in azioni o in altre partecipazioni; modifiche alle scadenze; modifiche all'importo degli interessi maturati o alla data dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche tramite sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Il bail-in di una passività risultante da uno strumento derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, Banca d'Italia può disporre che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out.

Conferimento degli ordini

Gli ordini potranno essere di regola conferiti nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Gli ordini sono impartiti alla Banca, di norma, per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati, ovvero telefonicamente, ovvero tramite rete telematica, ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti, anche mediante l'utilizzo di dispositivi tecnico-informatici del Cliente e/o della Banca, secondo le regole che ne disciplineranno di volta in volta il funzionamento.

Il Cliente prende altresì atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:

- a) operazioni relativi agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
- c) operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.

Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier). La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare le comunicazioni anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.

In relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini del Cliente impartiti mediante conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche:

- a) le conversazioni e comunicazioni sono registrate;
- b) una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile su richiesta.

Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal contratto stesso. Gli obblighi previsti nei paragrafi precedenti del presente capitolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.

Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dal Cliente direttamente per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione agli atti di delega dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. Il Cliente esonera la Banca dall'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine, salvo il caso di presentazione dell'ordine direttamente ad uno sportello della Banca. Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software applicativo.

Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti

L'esecuzione di un ordine da parte della Banca non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell'ordine stesso, la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nella strategia di esecuzione dalla stessa adottata e alle disposizioni

CONSOB di tempo in tempo vigenti.

Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell'operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Gli altri fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella strategia di esecuzione, la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente- (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione (mercato regolamentato, MTF, OTF, internalizzatore sistematico, market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un Paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette) alle quali tale ordine può essere diretto.

Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella strategia di esecuzione, la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente, la Banca ha fornito adeguate informazioni sulla strategia di esecuzione di cui sopra. La Banca informerà prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di esecuzione e darà al Cliente, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni.

Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella Strategia di esecuzione e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.

Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardanti le modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell'ordine stesso.

Ai fini di quanto precede, la Banca si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall'indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse, laddove ritenga probabile che tali istruzioni potrebbero impedirgli di ottenere il miglior risultato possibile. Nonostante quanto sopra, la Banca potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede sulla quale eseguire l'ordine, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione.

Il Cliente può esprimere il proprio consenso espresso e generale all'esecuzione di ordini fuori di una sede di negoziazione. Qualora non esprima il proprio consenso generale, il Cliente si riserva il diritto di autorizzare la Banca all'esecuzione di singole operazioni fuori di una sede di negoziazione.

Qualora il Cliente abbia espresso il consenso (generale o su singole operazioni) di cui al precedente capoverso, la Banca potrà soddisfare l'ordine del Cliente in qualità di controparte diretta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente. Il rispetto di tali limiti andrà valutato con riferimento al momento dell'offerta da parte della Banca e non al momento successivo dell'accettazione da parte del Cliente. Qualora, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e l'accettazione, l'offerta risulti tuttavia manifestamente superata, la Banca si asterrà dall'eseguire l'operazione, fatta salva l'eventuale diversa istruzione specifica del Cliente.

La Banca eseguirà gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

Ricezione e trasmissione di ordini

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, la Banca agisce in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi del Cliente quando trasmettono gli ordini del Cliente ad altre entità ai fini di esecuzione.

La Banca trasmetterà tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nell'ordine in cui sono stati ricevuti.

Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca assicurerà la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all'investimento.

La Banca, in presenza di un giustificato motivo, potrà rifiutare di trasmettere un ordine. Il rifiuto di trasmettere un ordine verrà immediatamente comunicato al Cliente indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.

A seguito di ragionevole richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.

Mediazione

Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto il Cliente con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunicherà al Cliente le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell'operazione.

Il Cliente riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione come specificato nell'informativa pre-contrattuale, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori.

Norme applicabili a tutti i servizi prestati

La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà prontamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente attraverso il Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza, la Banca acquisirà da parte del Cliente di volta in volta eventuali ulteriori informazioni in relazione alle singole operazioni richieste dal Cliente. Se l'ordine impartito dal Cliente risulterà non appropriato con riferimento alle informazioni acquisite attraverso il Questionario di cui sopra, la Banca avvertirà il Cliente di tale circostanza ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente. Qualora, anche a seguito dell'avvertimento, il Cliente richieda comunque l'esecuzione dell'operazione non appropriata, la Banca la eseguirà ai sensi del Contratto. La presente clausola non sarà applicabile ove: a) il Cliente abbia richiesto espressamente l'esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi ovvero b) il Cliente abbia richiesto la prestazione del servizio e sia stato informato dell'esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi.

Nel caso in cui un conto del Cliente includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

È facoltà della Banca trattare l'ordine di un Cliente in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente. Al tal fine la Banca adotta procedure affinché: (a) sia improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati, (b) il Cliente sia informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine, (c) sia stabilita ed applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda, in termini sufficientemente precisi, una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni.

Nello svolgimento dei servizi di investimento regolati dal contratto la Banca potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante i suddetti servizi. Il Cliente non potrà invece richiedere alla Banca la prestazione di raccomandazioni personalizzate, senza pregiudizio alcuno per l'eventuale prestazione di tale ulteriore attività in base ad un contratto separato di consulenza in materia di investimenti concluso dalle parti contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto.

Conflitti di interesse

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti e altre persone direttamente o indirettamente connesse, anche in relazione ai rapporti di Gruppo Bancario, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informerà chiaramente lo stesso, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi chiaramente.

Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente contratto, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

Versamento della provvista e dei margini di garanzia

Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.

Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto di cui al capitolo "Durata, efficacia e modifiche del contratto" e fatto salvo il risarcimento del danno.

La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente capitolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

Compensi e spese

Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione dei servizi di investimento e accessori che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella presente informativa pre-contrattuale ovvero indicato nel Documento di sintesi che è parte integrante del contratto stesso. Nella presente Informativa pre-contrattuale il Cliente ha inoltre ricevuto l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura anche non monetaria che pervengano alla Banca da parte del Cliente o di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB.

Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, le spese elencate nell'informativa pre-contrattuale, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari del Cliente.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente capitolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

In caso di ordine impartito telefonicamente, la Banca informa il Cliente circa i costi e gli oneri connessi all'operazione nel corso della telefonata registrata, fornendo successivamente al medesimo la documentazione al riguardo.

La Banca dà altresì comunicazione al Cliente almeno una volta all'anno dei costi e degli oneri da quest'ultimo sostenuti con riferimento ai servizi di investimento e/o accessori al medesimo prestati.

Documentazione delle operazioni eseguite

In relazione a ciascuna operazione di negoziazione, la Banca invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l'informativa pervenga dal terzo medesimo, la nota informativa redatta conformemente alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare alla Normativa CONSOB.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca, qualora non abbia già provveduto il terzo, potrà altresì inviare al Cliente un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.

Su richiesta, la Banca fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.

Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese sostenute, la Banca invierà al Cliente i documenti e le registrazioni riferibili al Cliente.

La Banca che ha eseguito per conto del Cliente un ordine provvede, relativamente a tale ordine, a:

- a) fornire prontamente al Cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
- b) inviare al Cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo, a meno che la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un'altra persona.

Conto denaro e deposito titoli

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del Contratto sono custodite ed amministrare dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente, ha chiesto alla Banca di sottoscrivere ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio, oppure in apposite evidenze contabili nel caso di espressa richiesta del Cliente.

Cointestazione

Qualora il rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini alla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatori.

Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatori, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.

Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad un ordine di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatori in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatori, la Banca potrà eseguire tale ordine e quelli successivi solo se approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione.

Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori della Banca e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.

Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'incapace. In tal caso sarà necessario il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Durata, efficacia e modifiche del contratto

Il contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

La Banca potrà risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:

- a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
- b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.

Il contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:

- a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
- b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
- c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.

In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l'esercizio del mandato a vendere di cui ai precedenti paragrafi "Versamento della provvista e dei margini di garanzia" e "Compensi e spese", fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

La Banca ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni e le norme che regolano il contratto, salvo quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del presente capitolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse si intenderanno accettate dal Cliente all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo. Le eventuali modifiche al Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza conseguenti alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente capitolo "Rischi delle operazioni" non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.

Comunicazioni tra le parti

Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell'avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette ordini aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, include nella trasmissione di un determinato ordine i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente. In alternativa, invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, la Banca può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un'operazione; in tal caso, la Banca dichiara, nella segnalazione dell'operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier).

La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti o prodotti finanziari.

Il Servizio consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate che il Cliente è libero o meno di seguire.

La Consulenza:

- non è fornita dalla Banca su base indipendente;

è basata su un'analisi ampia delle varie tipologie di strumenti o prodotti finanziari, così come indicati al successivo capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza" e non è limitata agli strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da altra Società del Gruppo BPER ovvero da soggetti con i quali la Banca ha stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.

Ogni decisione è di esclusiva competenza del Cliente che potrà decidere di dare o meno esecuzione alla raccomandazione ricevuta. Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme.

Definizione del servizio

Sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento, ivi inclusa la tolleranza al rischio, ed alla sua situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sostenere le perdite, la Banca fornisce un Servizio di consulenza secondo le modalità di seguito descritte.

Saranno oggetto del Servizio di consulenza le operazioni appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento o prodotto finanziario tra quelli elencati al successivo capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza" o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento o prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento o prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento o prodotto finanziario tra quelli elencati al successivo capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza";

Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza

La Banca presta obbligatoriamente il Servizio di consulenza relativamente ai Prodotti Branded, agli OICR, ai prodotti di investimento assicurativi o a prodotti finanziari illiquidi in collocamento.

Gli strumenti o prodotti finanziari sui quali la Banca presta il Servizio di consulenza sono i seguenti:

Obbligazioni (Titoli di debito) e i Titoli di Stato

Si tratta di titoli a reddito predeterminato. Acquistando tali strumenti si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita delle obbligazioni e dei Titoli di Stato corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Le obbligazioni (titoli di debito) sulle quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono:

- le obbligazioni emesse dalla Banca stessa o da altre Società del Gruppo BPER;
- le obbligazioni emesse dalla Republic of Italy in Euro, con rating minimo pari a "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni;
- altre obbligazioni in Euro con rating minimo pari a "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni (*).

I Titoli di Stato sui quali la Banca fornisce il servizio di consulenza sono:

- Titoli di Stato in Euro, con rating minimo pari ad "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni;

- Titoli emessi da Enti Sovranazionali in Euro con rating minimo pari a "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni.

Obbligazioni subordinate (Lower Tier II)

Con la definizione di obbligazioni subordinate ci si riferisce a titoli il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali obbligazioni definite senior.

Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre obbligazioni non in base al tipo di tasso, ma per la tipologia di rischio; si tratta di titoli con rischio più elevato rispetto a quello delle obbligazioni ordinarie e pertanto sono caratterizzate da un maggior rendimento.

Le obbligazioni Lower Tier II rappresentano la categoria più privilegiata all'interno dei subordinati; le cedole infatti sono bloccate solamente nel caso in cui si manifesti un grave caso di insolvenza.

Il rimborso anticipato può avvenire solo su iniziativa dell'emittente, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La durata del rapporto deve essere pari a superiore ai cinque anni e, se indeterminata, deve contemplare per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni.

Le obbligazioni subordinate (Lower Tier II) sulle quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono quelle emesse dalla Banca stessa e da altre Società del Gruppo BPER.

OICR

L'OICR ("Organismo di investimento collettivo del risparmio") è l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Gli OICR sui quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono gli OICVM italiani

- gli OICVM italiani (fondi comuni di investimento e Sicav), rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS), costituiti in Italia;

- gli OICVM UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS), costituiti in un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia.

La Banca non presta il Servizio relativamente agli OICR alternativi (c.d. FIA).

Prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti assicurativo che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

I prodotti di investimento assicurativi sui quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono polizze di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), di ramo III "unit linked" o "index linked" (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero indici o altri valori di riferimento) o "multi-ramo", anch'esse polizze assicurative sulla vita caratterizzate dalla combinazione delle polizze vita tradizionali (con garanzia finanziaria da parte dell'emittente) e polizze di ramo III (in cui il rischio di investimento resta a carico dell'assicurato).

Prodotti e servizi finanziari residuali

Rientrano in una categoria residuale le gestioni di portafogli di terzi in fondi nonché le operazioni di negoziazione a termine di divisa, sui quali la Banca può prestare il Servizio di consulenza laddove ritenuto utile per il Cliente.

(*) Per "Altre obbligazioni in Euro si intendono unicamente quelle prive di struttura e/o di subordinazione; sono altresì escluse le obbligazioni convertibili.

Modalità di prestazione del servizio

Il Servizio di consulenza viene prestato, su iniziativa della Banca e/o su richiesta del Cliente, in via continuativa, in abbinamento ai servizi di investimento per i quali la Banca è autorizzata: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile, ricezione e trasmissione di ordini.

Il Servizio di consulenza viene prestato unicamente presso gli sportelli della Banca e non per gli ordini impartiti nell'ambito del servizio di Internet Banking. La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale prestazione del Servizio di consulenza dovuta a cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.

Il Cliente è stato informato dalla Banca che:

(i) le raccomandazioni rilasciate da parte della Banca saranno valide soltanto nella giornata operativa in cui le raccomandazioni stesse vengono formalmente fornite al Cliente;

(ii) fermo il periodo di validità di cui sopra, le raccomandazioni rilasciate da parte della Banca saranno soggette alle condizioni di volatilità del mercato, che non dipendono dalla Banca e che potrebbero portare il prezzo dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione a discostarsi anche in misura rilevante da quello indicato nella raccomandazione stessa. In tal caso, il Cliente è stato informato che la raccomandazione perderà la propria efficacia oltre ad un limite di scostamento del 2% del prezzo.

Valutazione di adeguatezza

Il Cliente deve comunicare alla Banca le informazioni necessarie in merito alle proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla propria situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, ed i propri obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, affinché la Banca sia in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al Cliente e sia in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

Quando il Cliente è una persona giuridica o è una persona fisica rappresentata da un'altra persona fisica, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli del Cliente, persona giuridica o persona fisica. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante del Cliente o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del Cliente.

In caso di cointestazione del contratto, la valutazione di adeguatezza sarà effettuata dalla Banca come segue: la conoscenza e l'esperienza sono valutate sulla persona fisica che si presenta ad operare, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento si ricava un profilo determinato a partire dalle informazioni rilasciate dai cointestatari, sulla base di una logica prudenziale.

La valutazione è condotta per consentire alla Banca di agire secondo il migliore interesse del cliente.

La Banca adotta misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sul Cliente siano attendibili; tuttavia, per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate e, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la Banca circa il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti o prodotti finanziari al Cliente quando, nel prestare il Servizio di consulenza, non ottiene le informazioni di cui sopra.

La Banca si astiene in ogni caso dal dare corso ad operazioni dispositive aventi ad oggetto tali prodotti, qualora gli stessi non risultino adeguati al Cliente.

Quando il Cliente intenda conferire alla Banca un ordine di acquisto o sottoscrizione di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui al precedente capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza", o intenda sottoscrivere un prodotto di investimento assicurativo o bancario diverso da quelli di cui al precedente capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza", inclusi prodotti finanziari illiquidi di terzi non in collocamento, la Banca valuta preliminarmente se le scelte di investimento effettuate dal Cliente stesso sono adeguate rispetto al suo profilo. La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:

a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;

b) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il Cliente, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione.

Il Servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Tuttavia, nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente, la Banca – nell'ambito della valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari ad esso raccomandati – raccomanderà al Cliente le operazioni da effettuare affinché l'investimento dal Cliente sia nuovamente adeguato.

Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.

La Banca fornisce al Cliente su supporto durevole, prima di effettuare una transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e che indica perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, la Banca può fornire la dichiarazione su un supporto durevole subito dopo la stipula di un accordo con il cliente, purché siano

rispettate le seguenti due condizioni:

- a) il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione della transazione, e
- b) la Banca ha dato al cliente la possibilità di ritardare la transazione perché lo stesso possa ricevere la dichiarazione di adeguatezza preventivamente.

La Banca presenta al Cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.

La Banca pone all'attenzione del Cliente e include nella relazione sull'idoneità informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti o prodotti raccomandati comportino per il Cliente la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.

Costi e oneri

La prestazione della consulenza è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione da parte della Banca di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari assicurativi di cui all'informativa pre-contrattuale.

In sede di rilascio della documentazione attestante la prestazione della Raccomandazione, la Banca provvederà altresì al rilascio delle informazioni sui costi e gli oneri connessi all'operazione/i oggetto di Raccomandazione.

Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotta ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse ed il Cliente o tra due clienti al momento della -prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della Banca.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Tali informazioni:

- a) sono fornite su un supporto durevole e
- b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del Cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

Cointestazione

Qualora il rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà ricevere la consulenza dalla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatori. Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatori, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all'indirizzo indicato nel contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

Durata, efficacia e modifiche del contratto

Il contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni.

Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione di consulenza senza giustificare il motivo. La Banca ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI

Computo dei termini

Tutti i termini previsti nei pertinenti contratti si computeranno tenendo conto dei giorni di calendario.

Legge applicabile

I contratti sono regolati dalla legge italiana.

Reclami- Risoluzione stragiudiziale delle controversie

L'obiettivo della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è la soddisfazione della Clientela con servizi di qualità e prodotti innovativi e di valore.

È tuttavia possibile, nonostante la costante ricerca di miglioramento, che in alcuni casi le aspettative del Cliente vadano deluse, rendendo difficoltoso il rapporto con l'Istituto e ingenerando insoddisfazione.

È in queste occasioni che la Cassa richiede al Cliente la sua collaborazione per poter individuare e rimuovere le cause del disagio al fine, da un lato di riuscire a dare all'interessato il servizio che si attende, dall'altro di individuare le carenze per apportare miglioramenti ai servizi offerti.

Il Cliente che ritenga di non aver ricevuto un livello di servizio consono alle sue aspettative può rivolgersi alla Filiale di riferimento, indicando i motivi di insoddisfazione e richiedendo gli interventi ritenuti opportuni.

Qualora il riscontro ottenuto dallo sportello non sia atto a fornire adeguate risposte alle proprie doglianze il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, inoltrandolo alla struttura deputata, identificata nella Funzione Affari Generali. Il reclamo, in forma scritta, può essere presentato con le seguenti modalità:

- fax
- posta ordinaria (lettera semplice o raccomandata a/r)
- posta elettronica
- posta elettronica certificata

indirizzandolo al seguente indirizzo:

Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA - Funzione Affari Generali - Corso Italia, 86 12037 SALUZZO (CN)

Fax 0175 - 210075 o per via telematica E mail: reclami@crsaluzzo.it oppure alla casella PEC: cassadirisparmiodisaluzzospa@legalmail.it o consegnandolo allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;
- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro;

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione

extragiudiziale delle controversie;

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute nel Contratto. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo www.acf.consob.it.

Il Cliente può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Banca si pronuncia sui reclami aventi ad oggetto prodotti assicurativi entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ai Contratti in oggetto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Foro competente

Nel caso in cui il Cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria di Saluzzo. Se il Cliente è un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti

La Banca fornisce ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela, ai sensi dell'art. 49 Regolamento Delegato UE 2017/565.

La Banca in relazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o subdeposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.

Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
- se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- una banca centrale;
- un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una banca autorizzata in un paese terzo;
- un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.

La Banca che subdeposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al gruppo BPER (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del gruppo BPER, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

La Banca mantiene la responsabilità nei confronti del cliente per qualsiasi atto od omissione del terzo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.

La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:

- Nexi SpA - Milano
- SGSS - Milano
- Société Generale Bank & Trust - Lussemburgo
- Banca d'Italia - Torino
- Bnp Paribas Securities Services - Milano
- Bnp Paribas Securities Services - Lussemburgo
- Credit Suisse Luxembourg - Lussemburgo
- J.P. Morgan Bank Luxembourg - Lussemburgo
- Pictet & Cie (Europe) - Lussemburgo
- State Street Bank Luxembourg - Lussemburgo
- Banca Popolare di Sondrio - Sondrio
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Modena
- EGEA - Alba

La Banca è tenuta a:

- conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà della Banca;
- mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit;
- effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;

- introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.

La Banca che ha l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione dovrà comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.

Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, la Banca li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti della Banca per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
- gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Vendita degli strumenti finanziari nel caso di inadempimento del cliente

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato con il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del cliente. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati nei limiti congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

Compensazione legale e volontaria

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze della Banca medesima.

4. Informazioni sugli strumenti finanziari

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del TUF), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi dell'investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di portafogli e potrebbe non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

• PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. I principali rischi connessi ai Pronti contro termine sono:

- **Rischio controparte**, il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in).**

Target Market: i pronti contro termine possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• CERTIFICATI DI DEPOSITO (DI SEGUITO CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato. I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso**, in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- **Rischio di cambio**, determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio di liquidità**, legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte**, è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in).**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: i CD possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• DEPOSITI STRUTTURATI

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il

Libor;

- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I rischi relativi ai depositi strutturati comprendono:

- **Rischio controparte**, il rischio è rappresentato dalla possibilità che l'intermediario non sia in grado di far fronte al rimborso del deposito alla scadenza e/o degli interessi o premi previsti contrattualmente. I depositi strutturati presentano una rischiosità elevata in quanto il capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo.
- **Rischio di liquidità**, legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita. In taluni casi i depositi strutturati possono incorporare una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio di rendimento ed il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza (depositi strutturati c.d. complessi).
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**.

Target Market: i depositi strutturati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicati per la clientela professionale della Banca.

• OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO (TITOLI DI DEBITO)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione. I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- **Rischio di controparte**, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- **Rischio di tasso**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
- **Rischio di cambio**. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità**: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**.

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: le obbligazioni e titoli di Stato possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli *plain vanilla*.

Alla categoria delle obbligazioni strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni che si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta. A titolo di esempio, si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato:

- **Obbligazioni "reverse convertible"**. Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere, alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto chi acquista una "reverse convertible" confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito, può azzerarsi ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- **Obbligazioni linked**. Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni a panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

- **Obbligazioni "step up" e "step down"**. Sono caratterizzate da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili, crescente nel tempo per le "step up", oppure decrescente per le "step down".
- **Obbligazioni "callable"**: si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'Emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito consentendogli una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione dei tassi di interesse a lui sfavorevole. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
- **Obbligazioni convertibili**: particolare categoria di obbligazioni strutturate in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

I principali rischi connessi alle obbligazioni strutturate sono i medesimi previsti per **i titoli di debito** compreso quanto evidenziato al Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI.

Target Market: le obbligazioni strutturate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

• OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

Le obbligazioni subordinate sono titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). Proprio per questo motivo i titoli subordinati dovrebbero rendere più di un'obbligazione non subordinata dello stesso emittente con simili caratteristiche.

È importante tener presente che esistono vari livelli di subordinazione che possono caratterizzare un titolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio.

Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali tipologie di obbligazioni subordinate emesse, in ordine decrescente di grado di subordinazione.

Si va dai livelli più bassi delle c.d. **Lower Tier 2**, che differiscono da un'obbligazione ordinaria solo perché quest'ultima gode di priorità in caso di liquidazione dell'emittente; le cedole (fisse o variabili) vengono sempre pagate alla data prevista e sono bloccate solo in caso di insolvenza. Hanno scadenza compresa fra 5 e 10 anni.

Allo stesso livello di subordinazione si collocano anche le c.d. **Tier 3**, che si caratterizzano però per una scadenza inferiore rispetto alle precedenti (inferiore ai 5 anni).

Al livello successivo si trovano le c.d. **Upper Tier 2**, più rischiose rispetto alle precedenti in quanto prevedono la possibilità per l'emittente di bloccare il pagamento delle cedole in caso di profitti insufficienti o in caso di sospensione dei pagamenti di dividendi sulle azioni ordinarie. Tuttavia le cedole bloccate vengono cumulate e corrisposte quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la sospensione del pagamento.

Infine, le c.d. **Tier 1**, la tipologia più rischiosa. Sono titoli senza scadenza, anche se l'emittente ha la facoltà di rimborso anticipato dopo un certo periodo di tempo dall'emissione (10 anni). Il rischio per il sottoscrittore è elevato dato che il pagamento delle cedole può essere annullato (e non solo sospeso). Inoltre, qualora vengano realizzate perdite in grado di compromettere la solidità patrimoniale dell'emittente, il capitale da rimborsare viene decurtato, pro-quota, di queste perdite. Sono obbligazioni che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente. In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le stesse vengono rimborsate per capitale e interessi residui, solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente stesso o con grado di subordinazione inferiore. Esse costituiscono passività subordinate così come classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Pertanto, oltre ai rischi tipici connessi ai titoli di debito già elencati precedentemente, le obbligazioni subordinate presentano un rischio di mancato rimborso o di rimborso parziale del capitale in virtù della clausola di subordinazione, consistente nel fatto che, in caso di liquidazione, la liquidità dell'Emittente non sia sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le obbligazioni stesse.

I principali rischi connessi alle obbligazioni strutturate sono i medesimi previsti per **i titoli di debito** compreso quanto evidenziato al Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: le obbligazioni subordinate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

• AZIONI E ALTRI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI RISCHIO

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili, conseguiti nel periodo di riferimento, che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
- **Rischio di controparte, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.**
- **Rischio di cambio. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.**
- **Rischio di liquidità, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.**
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in) sulle azioni emesse da banche.**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO QUALI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, SICAV, SICAF

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento, Società d'investimento a capitale variabile - SICAV, Società d'investimento a capitale fisso - SICAF). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore di mercato, maggiorato o diminuito delle commissioni.

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

I FIA (fondi di investimento alternativi) sono fondi che generano rendimenti non correlati con l'andamento del mercato attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di strategie d'investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario).

Le tre tipologie principali di hedge funds, all'interno delle quali si individuano ulteriori sottocategorie, sono:

- Macro Fund: fondo che specula sull'andamento di tassi di interessi, valute o mercati azionari;
- Arbitrage Fund: fondo che compie operazioni di arbitraggio;
- Equity Hedge Funds: fondi che comprano e vendono allo scoperto titoli azionari sui mercati regolamentati in funzione dell'andamento del mercato.

Una parte del patrimonio del fondo o della Sicav potrebbe essere investita in strumenti finanziari soggetti al bail-in (vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI)

Target Market: le quote o azioni di OICR possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• ETF, ETC, ETN

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli Exchange traded commodities (sigla ETC) sono fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

Gli Exchange traded Notes (sigla ETN) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

I rischi inerenti gli ETF, ETC, ETN comprendono:

Come per gli investimenti in azioni o quote di fondi o Sicav anche gli **investimenti in ETF, ETC, ETN possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Il rischio si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche.

- **Rischio di mercato.** Investendo in questi strumenti finanziari si potrebbe subire un rischio derivante da forti oscillazioni del prezzo in seguito a variazioni di condizioni generali di mercato, quali le variazioni di tasso di interesse e di cambio.
- **Rischio di controparte.** L'insolvenza di Istituzioni che forniscono servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti per derivati o altri strumenti finanziari può esporre questa tipologia di investimento a perdite finanziarie.

Target Market: ETF, ETC e ETN possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

Target Market: gli strumenti finanziari derivati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicati per la clientela professionale della Banca.

OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE NEI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

a) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

b) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

3) I contratti forwards

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*.

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

4) I certificates

Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la *performance* dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del *certificate* anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

5) I warrant

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

6) I covered warrant

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Target Market: le operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentari o MTF possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

1) I contratti di swaps

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

2) Strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile

I "Covered Warrant EURIBOR CAP" sono strumenti finanziari la cui attività sottostante è costituita dal tasso di interesse Euribor, della durata corrispondente al periodo individuato dall'Emittente. I Covered Warrant sono di tipo cali esotico in quanto incorporano, ciascuno, una serie di opzioni cali di tipo europeo esercitabili alle date prefissate.

A fronte dell'esercizio, i Covered Warrant non conferiscono al portatore degli stessi alcun diritto alla consegna - alla data di esercizio di ciascuna opzione incorporata - di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere alla rispettiva data di esercizio dell'opzione, il pagamento della differenza, se positiva, tra l'Euribor applicabile al periodo di riferimento in cui tale opzione scade, e il valore prefissato dell'Euribor in corrispondenza o al di sotto del quale nessun importo di liquidazione è dovuto. Essendo strumenti derivati, i Covered Warrant, inoltre, non attribuiscono al portatore degli stessi alcun diritto ad altri rendimenti diversi dal pagamento dell'importo di liquidazione, se dovuto, alla data di esercizio.

Il rischio tipico in tali strumenti finanziari consiste nella possibilità che il capitale investito possa non essere recuperato, in tutto o in parte, qualora le fluttuazioni dell'Euribor non diano luogo ad un importo di liquidazione positivo. L'acquisto dei Covered Warrant a fronte di passività indicizzate ad un parametro quale l'Euribor può consentire all'investitore di ridurre il rischio derivante dalle possibili fluttuazioni di tale parametro che, in assenza di opportune operazioni di copertura, si potrebbe tradurre in un maggiore esborso per oneri finanziari sulle stesse passività.

I principali rischi connessi ai "Covered Warrant EURIBOR CAP" sono:

Rischio di credito per l'investitore: è il rischio relativo alla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari nei confronti dell'investitore.

Rischio di liquidità: i Covered Warrant potranno presentare per l'investitore rischi rappresentati dalla difficoltà o impossibilità di rivenderli prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta di ottenere un rendimento positivo, con la conseguenza che l'investitore potrebbe trovarsi costretto ad accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante: qualsiasi investimento nei Covered Warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.

Rischio di perdita dell'investimento: il rendimento dei Covered Warrant è legato alla performance del sottostante, pertanto, l'importo di liquidazione alla scadenza, può anche essere pari a zero qualora il sottostante abbia sempre registrato un valore inferiore allo strike.

Rischio relativo alle opzioni incorporate nei Covered Warrant: il valore del Covered Warrant dipende principalmente dal livello del sottostante, dalla sua volatilità, dalla vita residua a scadenza, nonché dal livello dei tassi di interesse sulle diverse scadenze.

Rischio relativo al livello dello Strike: il rendimento dei Covered Warrant è influenzato dal posizionamento dello strike, pertanto, maggiore è lo strike minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna data di esercizio.

Rischio di prezzo: l'investitore deve tenere presente, nel caso in cui volesse vendere il Covered Warrant prima della scadenza, che il mercato dei Covered Warrant è solitamente molto volatile e che il prezzo può essere influenzato da diverse variabili tra cui l'andamento del sottostante, la volatilità, il tempo a scadenza.

• PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (UNIT E INDEX LINKED E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE)

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto.

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. polizze *unit linked*, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze *index linked*, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
3. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

Target Market: prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno assicurativo/OICR; il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR; alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.

- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati; le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono ancora da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti *index linked* hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo, non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

4. Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")

Le polizze tradizionali/rivalutabili sono contratti assicurativi sulla durata della vita umana la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa.

Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia

assicurativa.

5. Prodotti finanziari-assicurativi "multiramo"

Le polizze Multiramo presentano sia una componente *Unit Linked* che una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

In data 2 marzo 2009, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 9019104 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito www.consob.it), che fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati *over the counter*, che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

I rischi connessi ai prodotti finanziari illiquidi comprendono:

Rischio di liquidità: i prodotti finanziari illiquidi possono presentare per l'investitore rischi rappresentati dalla difficoltà o impossibilità di rivenderli prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta di ottenere un rendimento positivo; di conseguenza l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di smobilizzare il proprio investimento prima della scadenza ovvero potrebbe essere costretto ad accettare un prezzo inferiore a quello pagato in sede di sottoscrizione o di acquisto. Il rischio è particolarmente accentuato per quei titoli che non sono trattati su mercati organizzati.

- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in).**

PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

In data 22 dicembre 2014, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 0097996/14 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito www.consob.it) che fornisce stringenti indicazioni agli intermediari in merito alla distribuzione di prodotti finanziari complessi a Clientela retail. L'Autorità di vigilanza – pur riconoscendo che non sussiste una necessaria corrispondenza biunivoca tra struttura finanziaria e rischiosità del prodotto – ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio di investimento ad esso sotteso ed evidenzia le possibili difficoltà da parte della clientela retail a comprendere e valutare adeguatamente le caratteristiche di strumenti caratterizzati da livelli di complessità elevata..

La Consob, con specifico elenco accluso alla Comunicazione, individua una serie di tipologie di strumenti e prodotti finanziari considerati ad elevata complessità. Nella prima parte dell'elenco vengono individuate alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da i. a v. – ritenuti normalmente non adatti alla clientela retail (c.d. black list), nel quale figurano: cartolarizzazioni, prodotti convertibili, prodotti strutturati, credit linked, derivati, ecc., per i quali viene raccomandato il divieto di distribuzione sia in sede di consulenza, sia, indirettamente, nell'ambito degli altri servizi di investimento.

La seconda parte dell'elenco individua alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da vi. a xii. – a complessità molto elevata (c.d. grey list), inclusi, ad esempio, OICR c.d. alternative, obbligazioni perpetue, prodotti finanziari legati ad indici opachi, prodotti finanziari strutturati il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione del capitale, prodotti finanziari con leva maggiore di 1, per i quali Consob raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata, secondo un criterio di gradualità basato sulla complessità dei prodotti.

La lista pubblicata da Consob non è da intendersi come esaustiva, ma piuttosto, esemplificativa; al fine di individuare strumenti e prodotti finanziari con livelli di complessità analoghi o superiori, potranno essere valutati altri elementi quali:

1. Presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario e/o
2. Limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento e/o
3. Illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento.

La Banca, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si avvale di un provider esterno per assegnare agli strumenti e prodotti finanziari i rispettivi indicatori sintetici relativi alla classe di complessità.

I rischi connessi ai prodotti finanziari complessi comprendono:

Rischio di liquidità: la presenza di elementi opzionali così come la limitata osservabilità del sottostante possono rendere difficile per l'investitore la comprensione del rendimento o il costo associato al disinvestimento del prodotto prima della scadenza.

GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

1) Norme sul salvataggio interno (bail-in) delle banche

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, consultabili sul sito internet della Banca, è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

In caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati, in linea con la gerarchia fallimentare:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito e/o,
- successivamente al 1° gennaio 2016 a bail-in. Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa inoltre che, sulla base del d.lgs n. 180/2015, se la banca è in dissesto o a rischio dissesto, gli strumenti di capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le obbligazioni subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in".

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere di condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In applicazione dello strumento del "bail-in" le Autorità dovranno, infatti, tener conto della seguente gerarchia:

- 1) Innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (Common equity Tier 1);
 - degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi delle imprese e quelli interbancari (ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese), per la parte eccedente l'importo di € 100.000, contribuiscono alla risoluzione della crisi di una banca in ugual misura ai crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8% delle passività totali.

2) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

3) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

5) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

6) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

7) Operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati o MTF

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

DESCRIZIONE, IN FORMA SINTETICA, DELLA POLITICA DELLA BANCA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

In una impresa di investimento che fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi che variano dall'intermediazione, alla negoziazione per conto proprio, all'attività creditizia, i conflitti di interessi possono essere talvolta inevitabili.

Per tale motivo, in accordo con quanto previsto dalla MIFID II, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti una sintesi della politica sui conflitti di interesse. Conflitti di interesse possono sorgere tra i Clienti e la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., i propri dirigenti o dipendenti, Parti Correlate e Soggetti collegati, altre persone aventi uno stretto legame con la Banca, anche in relazione ai rapporti di Gruppo Bancario, ovvero tra i Clienti della Banca.

Nello specifico si riportano le macrotipologie di conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più clienti:

- **Conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte della Banca di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate**

- **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini medesimi.

- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che le entità facenti parte della Cassa svolgano nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga svolto il servizio di consulenza contestualmente a quello di collocamento a fermo su strumenti finanziari o di raccolta mediante emissione di propri strumenti finanziari. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del consulente a raccomandare l'inserimento nel portafoglio di strumenti finanziari di propria emissione o in fase di collocamento a discapito dell'interesse del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura**

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse, mediante la prestazione del servizio, a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari**

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Banca o altra Società del Gruppo BPER potrebbe detenere una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

- **Conflitti di interesse inerente a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

Ricadono in questa categoria i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati, non citati nei punti precedenti. Le modalità di prevenzione/gestione di tali fattispecie sono definite dalla Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai Clienti, con particolare riferimento alla negoziazione in conto proprio e al collocamento, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono

l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerente a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Si riportano le principali misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse:

- procedure efficaci **per impedire o per controllare lo scambio di informazioni** tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- la **vigilanza separata** dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere. In particolare, i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più clienti, svolgono dette attività con un grado di **indipendenza** adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e del Gruppo BPER e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Cassa e della relativa onerosità).

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. La comunicazione al cliente sarà adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative ed amministrative efficaci adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richiama maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse sarà comunicata al Cliente.

DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI

1. PREMESSA

Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione europea in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

Al riguardo la presente informativa specifica:

- che la Banca percepisce, a titolo di remunerazione indiretta del servizio reso, talune retrocessioni di commissioni;
- la descrizione degli incentivi percepiti con riferimento a:
 - importi percepiti;
 - qualora gli importi non possano essere accertati ex ante, il metodo di calcolo di tali importi; in tale caso, la Banca fornisce ai propri clienti le informazioni sull'esatto importo dell'incentivo ex post.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 24(9) della MIFID II e dal Capo IV della Direttiva Delegata UE 2017/593 nonché dalla normativa italiana di recepimento.

2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI

La disciplina MIFID II non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa, distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi come di seguito specificato:

• Incentivi ammessi

- a) onorari, commissioni o benefici non monetari pagati o percepiti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) onorari, commissioni o benefici non monetari pagati o percepiti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - b1) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, per tali intendendosi quelli che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
 - i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca;
 - ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale; o
 - iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari;
 - b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
 - c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.Un onorario, commissione o beneficio non monetario è considerato inaccettabile qualora la prestazione dei servizi pertinenti al cliente sia falsata o distorta a causa dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario.
 - b2) non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente;
- c) pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione dei servizi di investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

• Incentivi non ammessi

- a) onorari, commissioni o benefici non monetari pagati o percepiti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra;
- b) pagamenti o benefici che non siano necessari alla prestazione dei servizi di investimento e che, per loro natura, possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI

In relazione a pagamenti o benefici ricevuti da o pagati a terzi, la Banca informa il Cliente in merito a quanto segue:

- a) prima della prestazione del servizio, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative al pagamento o al beneficio in questione. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dalla Banca in relazione al servizio di consulenza prestato al Cliente sono quantificati e indicati separatamente;
- b) laddove la Banca non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbia comunicato al Cliente il metodo di calcolo di tale importo, la Banca fornisce inoltre al Cliente le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post; e
- c) almeno una volta all'anno, a patto che riceva incentivi (continuativi) in relazione al servizio di consulenza, la Banca informa il Cliente su base individuale in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., in base alle tipologie di incentivi ammessi o non ammessi, ha effettuato un'analisi delle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

3.1 Collocamento di OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 5,75%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 3,65%, retrocessione massima 75%).

3.2 Gestioni Patrimoniali di Terzi

Per le Gestioni Patrimoniali di terzi in essere (non più in collocamento) la Banca riceve dalla società di gestione, quale remunerazione per il servizio svolto, la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 1,65%, retrocessione massima 70%).

3.3 Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali"), la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima

1,40%, retrocessione massima 54,05%).

3.4 Distribuzione di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index-Unit Linked-Multiramo)

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 10%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima 1,85%, retrocessione massima 67,57%).

3.5 Distribuzione di Prodotti Assicurativi di capitalizzazione

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti di capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 4%, retrocessione massima 100%).

3.6 Collocamento di strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni fissate di volta in volta dall'Emittente e indicate nei prospetti di offerta.

4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. e) del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob e dell'art. 52 del Regolamento Intermediari emanato da Consob, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'arricchimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase pre e post vendita volta ad assicurare un effettivo innalzamento della qualità dei servizi offerti;
- prestazione della consulenza generica (es. *asset allocation* e *financial planning*) o del servizio di consulenza in materia di investimenti con particolare riferimento al servizio di collocamento;

un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richiama la descrizione puntuale degli incentivi percepiti dalla medesima

5. Informazioni sui costi e oneri

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi e oneri connessi ai servizi di investimento di seguito riepilogati.

SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO		
Commissioni, spese e oneri accessori del servizio di consulenza in materia di investimenti	Commissioni	0,00
	Spese	0,00
	Oneri accessori (compresi fiscali)	0,00

COSTI PER OPERAZIONI AVVIATE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO

Tipologia strumenti finanziari	COMMISSIONI DI RACCOLTA ORDINI		COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO		COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER TRADING ON LINE			IPOTESI ACQUISTO EUR 10.000 CON IL CANALE PIU' COSTOSO
	quando espresse in termini percentuali sono conteggiate sul controvalore dell'operazione							
	Tot %	Min	Tot %	Min	Tot %	Min	Max	Comm. Eur
MERCATI ITALIANI: FUORI MERCATO								
Titoli di Stato con vita residua fino a 92 giorni	0,15%	6,20	0,15%	6,20				15,00
Titoli di Stato da 93 fino a 185 giorni	0,20%	6,20	0,20%	6,20				20,00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	0,30%	6,20	0,30%	6,20				30,00
Titoli di Stato da 371 a 1.095 giorni	0,40%	6,20	0,40%	6,20				40,00
Titoli di Stato oltre 1.095 giorni	0,50%	6,20	0,50%	6,20				50,00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	20,00	0,30%	20,00				30,00
Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	20,00	0,40%	20,00				40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	20,00	0,50%	20,00				50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	20,00	0,60%	20,00				60,00
Altri Titoli	0,60%	20,00	0,60%	20,00				60,00
MERCATI ITALIANI: M.O.T.								
Titoli di Stato con vita residua fino a 92 giorni	0,15%	6,20			0,15%	5,20		15,00
Titoli di Stato da 93 fino a 185 giorni	0,20%	6,20			0,185%	5,20		20,00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	0,30%	6,20			0,185%	5,20		30,00
Titoli di Stato da 371 a 1.095 giorni	0,40%	6,20			0,185%	5,20		40,00
Titoli di Stato oltre 1.095 giorni	0,50%	6,20			0,185%	5,20		50,00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	12,00			0,185%	8,30		30,00
Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	12,00			0,185%	8,30		40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	12,00			0,185%	8,30		50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
MERCATI ITALIANI: Borsa Italiana								
Telematico Azionario, Covered Warrant, Trading After Hour, Covered Warrant After Hour	0,70%	12,00			0,185%	8,30		70,00
MERCATI ITALIANI: HIMTF - EUROMOT								
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	12,00			0,185%	8,30		30,00

Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	12,00			0,185%	8,30		40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	12,00			0,185%	8,30		50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
Altri Titoli	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
MERCATI ITALIANI: EUROT LX								
Titoli di Stato con vita residua fino a 92 giorni	0,15%	6,20			0,15%	5,20		15,00
Titoli di Stato da 93 fino a 185 giorni	0,20%	6,20			0,185%	5,20		20,00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	0,30%	6,20			0,185%	5,20		30,00
Titoli di Stato da 371 a 1.095 giorni	0,40%	6,20			0,185%	5,20		40,00
Titoli di Stato oltre 1.095 giorni	0,50%	6,20			0,185%	5,20		50,00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	12,00			0,185%	8,30		30,00
Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	12,00			0,185%	8,30		40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	12,00			0,185%	8,30		50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
Altri Titoli	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
MERCATI ESTERI								
Usa, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia	0,90%	23,00			0,80%	23,00		90,00
Olanda, Austria, Belgio, Portogallo, Danimarca, Spagna, Francia, Norvegia	0,90%	40,00			0,80%	40,00		90,00
Inghilterra	0,90%	100,00			0,80%	100,00		100,00
Hong Kong	0,90%	200,00			0,80%	200,00		200,00
Giappone	0,90%	60,00			0,80%	60,00		90,00

Tipologia strumenti finanziari	SPESE PER NOTA INFORMATIVA (dati in Euro)		
	RACCOLTA ORDINI	NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	TRADING ON LINE
Titoli di Stato	4,40	4,40	1,85
Titoli Obbligazionari	4,40	4,40	1,85
Mercati Italiani : MOT	4,40		1,85
Mercati Italiani: Borsa italiana	4,40		1,85
Mercati Italiani: HIMTF - EUROMOT	4,40		1,85
Mercati Italiani: EUROT LX	4,40		1,85
Mercati esteri	6,80		6,30

IPOTESI ACQUISTO EUR 10.000 CON IL CANALE PIU' COSTOSO
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0680%

Commissioni per prenotazioni di BOT in sede d'asta espresse in termini percentuali e calcolate sul valore nominale	vita residua pari o inferiore a 80 giorni	0,0300%
	vita residua da 81 a 140 giorni	0,0500%
	vita residua da 141 a 270 giorni	0,1000%
	vita residua uguale o superiore a 271 giorni	0,1500%
Pronti contro Termine Spese per ogni nota informativa	a pronti	Eur 4,50
	a termine	Eur 0,00
Commissioni di intervento espresse in termini percentuali e applicate per operatività in titoli trattati in divise estere e regolati in euro	Operatività da filiale	0,1500%
	Operatività tramite Trading on line	0,1500%
Spese di inassequito	Operatività da filiale	Eur 7,00
	Operatività tramite Trading on line	Eur 0,00
Oneri fiscali	Addebito delle ritenute con valuta dell'operazione che le ha determinate o del fine mese di riferimento. Il cliente e' tenuto a rimborsare alla Banca l'imposta di bollo e tutti gli oneri fiscali derivanti dal suindicato rapporto di deposito e dai suindicati servizi	

Ipotesi costo titolo per un controvalore di 10.000 euro	
0,0300%	3,00
0,0500%	5,00
0,1000%	10,00
0,1500%	15,00
0,0450%	4,50
0,0000%	0,00
0,1500%	15,00
0,1500%	15,00
0,0700%	7,00
0,0000%	0,00

SPESE PER SERVIZI ACCESSORI			Ipotesi costo titolo per un controvalore di 10.000 euro	
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi (costi annuali liquidati semestralmente) In presenza di più tipologie di titoli verrà applicato l'importo maggiore.	Titoli di stato (compresi BOT)	Eur 20,00	0,2000%	20,00
	Titoli Obbligazionari ed Azionari Italia/Estero centralizzati (sub deposito presso altri enti)	Eur 62,00	0,6200%	62,00
	Quote di fondi collocati dalla C.R.Saluzzo S.p.A.	Eur 19,00	0,1900%	19,00
	Titoli emessi dalla C.R.Saluzzo	Eur 19,00	0,1900%	19,00
	Imposta di bollo annua per persone fisiche	0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari	0,2000%	20,00
	Imposta di bollo annua per persone giuridiche, società ed enti	0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari (max.Eur 14.000)	0,2000%	20,00
	Duplicati documenti contabili, certificazioni incasso dividendi e documenti vari	Eur 10 per documento (Eur 250 per ricerche multiple e complesse)	0,1000%	10,00
Pagamento cedole e dividendi e rimborso titoli scaduti o estratti	Accredito cedole su titoli di stato	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Accredito cedole su titoli emessi da C.R.Saluzzo	Eur 1,00	0,0100%	1,00
	Accredito cedole altri titoli	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Pagamento allo sportello di Cedole e Valori Mobiliari di qualsiasi tipo (non depositati a custodia) esclusi i Certificati di Deposito e Obbligazioni emessi da C.R.Saluzzo S.p.A.	Eur 3,10 per operazione	0,0310%	3,10
	Rimborso titoli (tutte le tipologie)	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Rimborso titoli allo sportello clausola rimessa fondi (0,10% sul valore di rimborso)	Eur 6,20 min/61,97 max	0,1000%	10,00
	Accredito dividendi	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Accredito dividendi su azioni presentate allo sportello	Eur 2,00 + Eur 0,60 per ogni certificato presentato	0,0260%	2,60
Spese per operazioni varie sul capitale e sostituzione di certificati (per ogni operazione)	Aumenti di capitale e conversione titoli (tutte le tipologie)	Eur 10,00 per codice titolo	0,1000%	10,00
	Affogliamento titoli	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Cambio Certificati	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Intestazione titoli azionari e obbligazionari	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Disintestazione titoli azionari e obbligazionari	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Cambio intestazione titoli presentati allo sportello (0,35% sul valore di scambio)	Eur 62,00 per certificato	0,9700%	97,00
	Cambio intestazione titoli non quotati (0,10% sul valore di scambio)	Eur 31 per certificato	0,4100%	41,00
	Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa incaricata	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa non incaricata	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Successione Titoli (a custodia e amministrazione o in gestione centralizzata o presentati allo sportello)	Eur 30 per codice titolo (min.50 Eur/ max. 150 Eur)	0,5000%	50,00
	Presentazione titoli azionari allo sportello	Eur 3,10 per codice titolo	0,0310%	3,10
	Affogliamento, intestazione, disintestazione azioni e obbligazioni presentate allo sportello	Eur 20 per codice titolo	0,2000%	20
	Certificati di Deposito Istituto	Istruzione pratica di smarrimento	Eur 7,75	0,0775%
Spese per il rilascio documentazione relativa alla certificazione degli interessi ed oneri accessori		Eur 15,00	0,1500%	15,00
Spese (solo per certificati a mani Cliente) per accredito cedole su altra banca		Costo bonifico		
Spese percepite all'estinzione del certificato		Eur 1,29	0,0129%	1,29
Penale per estinzione anticipata certificati con scadenza uguale o superiore ai 18 mesi		1% del capitale per i giorni residui ancora da maturare		

		(differenza tra la data originaria e la data di estinzione anticipata)		
Recupero spese invio estratto conto	Invio trimestrale	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Invio con altra periodicità	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Recupero spese invio estratto conto titoli online (ove sia stato attivato il servizio)	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Rilascio duplicato estratto conto	Eur 10,00	0,1000%	10,00
Rimborso titoli e cedole in divise estere – Commissioni di intervento (espresse in termini percentuali)	applicate quando la divisa di trattazione e la divisa di regolamento sono una divisa out (non euro) ed euro e viceversa	0,15%	0,1500%	15,00
Cambio	spread massimo applicato	0,30%	0,3000%	30,00
Trasparenza – comunicazioni	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (cartacee).	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche online (ove sia stato attivato il servizio)	Eur 0,00	0,0000%	0,00
Valute Pagamento cedole e rimborso titoli scaduti/estratti. Scarto valuta rispetto al primo giorno utile per la riscossione	Accredito cedole su titoli di stato	0 giorni lavorativi		
	Accredito cedole su titoli emessi da C.R.Saluzzo	1 giorno lavorativo		
	Accredito cedole su altri titoli	1 giorno lavorativo		
	Accredito cedole su titoli presentati allo sportello entro il 15 del mese precedente la scadenza	1 giorno lavorativo		
	Accredito cedole su titoli presentati allo sportello dopo il 15 del mese precedente la scadenza	15 giorni lavorativi		
	Rimborso titoli di stato	0 giorni lavorativi		
	Rimborso titoli emessi da C.R.Saluzzo	1 giorno lavorativo		
	Rimborso altri titoli	0 giorni lavorativi		
	Rimborso titoli allo sportello clausola rimessa fondi	0 giorni lavorativi		
	Accredito dividendi	1 giorno lavorativo		
Negoziazione del cambio nei casi di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio riguardanti strumenti finanziari in divisa diversi da euro	Spread sul cambio	0,30%	0,3000%	30,00

COSTI INERENTI IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI O.I.C.R. E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Gli strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) distribuiti dalla Banca, comportano costi specifici per ciascuno ciascuno strumento finanziario; tali costi verranno dettagliati al momento della prestazione dei servizi di investimento pertinenti, con l'indicazione separata degli eventuali incentivi percepiti dalla Banca.

IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

L'imposta è determinata applicando l'aliquota tempo per tempo vigente.

Sui depositi titoli l'imposta è calcolata sul valore di mercato degli strumenti finanziari alla fine del periodo rendicontato, sommando anche il fair value dei derivati, qualora sia positivo.

Per gli strumenti finanziari che non presentano un valore di mercato (es. azioni non quotate) si fa riferimento al valore nominale e, in mancanza, al costo di acquisto.

ULTERIORI COSTI

Qualora in conseguenza dell'operatività del Cliente emergessero ulteriori costi, comprese eventuali imposte non pagate tramite la Banca, sarà cura di quest'ultima darne specifica comunicazione al cliente.

ESEMPI - COSTI ED ONERI TOTALI APPLICATI A CASI ESEMPLIFICATIVI DI SITUAZIONI TIPO

Esempio 1			
	578,8 €	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0 €		
Spese correnti	0 €		
Costi per le operazioni	148,80 €		
Spese per servizi accessori	430,00 €		
Costi accessori	0 €		
Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in euro su Borsa Italiana, detenute per 5 anni poi vendute, che hanno distribuito un dividendo di 30 euro ogni anno			
	1,16%	Costo percentuale annualizzato	

Esempio 2

	1008,8	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	148,80	€		
Spese per servizi accessori	860,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in euro su Borsa Italiana, detenute per 10 anni poi vendute, che hanno distribuito un dividendo di 30 euro ogni anno

1,00% Costo percentuale annualizzato

Esempio 3

	264,40	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	54,40	€		
Spese per servizi accessori	210,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Titoli di Stato Italiani, durata 5 anni, che hanno distribuito due cedole di 15 euro semestrali per ogni anno, portati alla scadenza

0,53% Costo percentuale annualizzato

Esempio 4

	474,40	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	54,40	€		
Spese per servizi accessori	420,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Titoli di Stato Italiani, durata 10 anni, che hanno distribuito due cedole di 15 euro semestrali per ogni anno, portati alla scadenza

0,47% Costo percentuale annualizzato

Esempio 5

	718,80	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	278,80	€		
Spese per servizi accessori	440,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in dollari sul mercato americano, detenute per 5 anni poi vendute, che hanno distribuito due dividendi ogni anno di 15 euro di controvalore cadauno

1,48% Costo percentuale annualizzato

Esempio 6

	1.158,80	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	278,80	€		
Spese per servizi accessori	880,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in dollari sul mercato americano, detenute per 10 anni poi vendute, che hanno distribuito due dividendi ogni anno di 15 euro di controvalore cadauno

1,16% Costo percentuale annualizzato

Esempio 7

	920,25	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	225,00	€		
Costi per le operazioni	107,75	€		
Spese per servizi accessori	12,50	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzata la sottoscrizione di un fondo comune di investimento bilanciato per 10.000 euro, collocato dalla banca, detenuto per 5 anni poi rimborsato, che a ogni fine anno incrementi il suo valore di 30 euro

1,84% Costo percentuale annualizzato

Esempio 8

	1.833,50	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	450,00	€		
Costi per le operazioni	208,50	€		
Spese per servizi accessori	25,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzata la sottoscrizione di un fondo comune di investimento bilanciato per 10.000 euro, collocato dalla banca, detenuto per 10 anni poi rimborsato, che a ogni fine anno incrementi il suo valore di 30 euro

1,83% Costo percentuale annualizzato

(luogo e data)

*Attestazione di consegna
Il sottoscritto attesta di aver ricevuto la presente Informativa pre-contrattuale composta di 27 (ventisette) pagine*

(firma del Cliente o potenziale Cliente)

RISERVATO ALLA BANCA
Per l'autenticità delle firme

Dipendenza

Matricola addetto

Firma addetto

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Il Direttore Generale





Cassa
di Risparmio
di Saluzzo S.P.A.
BPER: Gruppo

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

1. Premessa per il cliente

La Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e il Regolamento UE 600/2014 (MIFIR) hanno modificato, a partire dal 3 gennaio 2018, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La normativa prevede la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, oltre ai termini dell'accordo per la prestazione di tali servizi, le informazioni relative a:

- *l'intermediario e i suoi servizi* (art. 47 Regolamento Delegato UE 2017/565);
- *la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti* (art. 49 Regolamento Delegato UE 2017/565);
- *gli strumenti finanziari* (art. 48 Regolamento Delegato UE 2017/565);
- *costi e oneri connessi* (art. 50 Regolamento Delegato UE 2017/565);
- *strategia di esecuzione* (art. 66 Regolamento Delegato UE 2017/565).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del cliente (quali prospetti informativi, ecc.).

2. Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (di seguito, anche la "Banca") fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art. 46 Regolamento UE 2017/565.

Le seguenti informazioni, di carattere generale, consentono ai clienti di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della Banca.

Dati della Banca

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.

Società per Azioni a socio unico

Sede Legale in Saluzzo (CN), Corso Italia, 86

Codice ABI 6295.0 - Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5107

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - codice ABI 5387.6

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 00243830049

Capitale sociale € 33.280.000,00 interamente versato

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Indirizzo Internet: www.crsaluzzo.it

Posta elettronica: cr.saluzzo@crsaluzzo.it

Posta elettronica certificata: cassadirisparmioidisaluzzospa@legalmail.it

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., quale evoluzione del precedente ente creditizio costituito nel 1901, si costituisce in data 23 dicembre 1991 con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco registrato in Torino in data 31 dicembre 1991.

Il 4 ottobre 2016 la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. entra a far parte del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. che, attualmente, risulta costituito, oltre che dalla Capogruppo BPER Banca S.p.A. dalle seguenti banche: Banca di Sassari S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International s.a., Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.

Dal 23 dicembre 2016 il capitale sociale della Banca è interamente detenuto da BPER Banca S.p.A. Pertanto, da tale data, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è interamente controllata dalla Capogruppo che detiene il 100% delle azioni.

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il cliente utilizza come lingua principale quella italiana.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. nelle comunicazioni indirizzate personalmente al cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del cliente o consegnato in filiale.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.crsaluzzo.it, nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, rilascia al cliente una attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, le relative conversazioni e comunicazioni sono registrate su supporto durevole e una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta.
- **Conferimento tramite Trading on line:** il cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti. Le relative conversazioni e comunicazioni sono registrate su supporto durevole e una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è autorizzata dalla Banca d'Italia¹ allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Negoziante in conto proprio**, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
- **Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari**, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione nonché nell'attività di mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una transazione tra di essi (mediazione).
- **Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.** Il servizio consiste:
 - nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto oppure acquistati a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra nel portafoglio della Banca e viene scaricata man mano che viene collocata);
 - nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione;
 - nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).
- **Consulenza in materia di investimenti**, servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti**, servizio che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione.

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da IVASS.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.

Il rendiconto delle attività dei clienti include le informazioni seguenti indicate all'art. 63 Regolamento Delegato UE 2017/565.

¹ La Banca d'Italia ha sede legale a Roma - Via Nazionale 91 - tel. +39 0547921.

Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui strumenti finanziari o fondi.

Ai sensi della normativa italiana e europea, la Clientela è classificata nelle seguenti categorie:

- **i clienti al dettaglio** sono tutti i soggetti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali;
- **i clienti professionali** sono i soggetti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti al dettaglio in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (**clienti professionali a richiesta**);
- **le controparti qualificate** sono un sottoinsieme dei clienti professionali, a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, nonché i servizi accessori ad essi connessi.

La Banca, prima di procedere alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, comunica al Cliente la classificazione assegnatagli, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto di richiedere una diversa classificazione, con i relativi limiti sotto il profilo della tutela attribuita.

La classificazione originariamente attribuita può essere modificata: (i) su iniziativa della Banca **ma solo per attribuire una maggiore protezione** (i.e. da cliente professionale a cliente al dettaglio); e (ii) su richiesta del Cliente stesso.

In particolare, il Cliente può chiedere di essere trattato come cliente al dettaglio, se appartenente alla categoria dei clienti professionali o delle controparti qualificate, oppure come cliente professionale a richiesta. In tale ultimo caso, il Cliente è consapevole che rinuncia ad alcune tutele previste per i clienti al dettaglio.

Per poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; e
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio che intendono essere trattati come clienti professionali a richiesta possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- la Banca deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i Clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Per i Clienti che intendono essere trattati come controparti qualificate è applicata la seguente procedura:

- i Clienti devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come controparti qualificate, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- la Banca fornisce al cliente un chiaro avviso scritto sulle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere; e
- i Clienti devono confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbero perdere a seguito della richiesta.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il Cliente che chiede di essere considerato cliente professionale privato a richiesta soddisfi i requisiti indicati sopra.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia la Banca constata che il Cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

A tal fine adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei clienti, si rimanda alla sezione 3 del presente documento.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 415/1996.

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1996 n. 659 e, da ultimo, al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *deposit guarantee scheme directive*). Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 Euro.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI ASSUNZIONE A FERMO DI STRUMENTI FINANZIARI E/O COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE O SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione da parte della Banca del Servizio di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento (di seguito, i "Prodotti Finanziari") che il Cliente potrà tempo per tempo sottoscrivere in conformità alle previsioni di cui al contratto, sulla base dei prospetti informativi, ovvero sulla base

degli specifici accordi che la Banca ha sottoscritto con gli Offerenti o gli Emittenti dei prodotti finanziari.

Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle norme, alle disposizioni ed alla documentazione d'offerta predisposta dalla Banca stessa per i prodotti finanziari di propria emissione, ovvero dagli Emittenti o dagli Offerenti dei Prodotti Finanziari, anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.

Rischi delle operazioni

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del contratto ovvero indicate nella documentazione d'offerta predisposta dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. per i prodotti finanziari di propria emissione, ovvero ancora dagli Offerenti o dagli Emittenti dei prodotti finanziari collocati dalla Banca, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi disciplinati dal contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
- c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

Conferimento degli ordini

L'ordine di sottoscrizione dei Prodotti Finanziari può essere impartito dal Cliente alla Banca tramite l'apposito modulo (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione") fornito dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari i cui contenuti sono stati comunicati al Cliente tramite l'apposita modulistica fornita al Cliente.

Gli ordini sono impartiti alla Banca, di norma, per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati, ovvero telefonicamente, ovvero tramite rete telematica, ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti, anche mediante l'utilizzo di dispositivi tecnico-informatici del Cliente e/o della Banca, secondo le regole che ne disciplineranno di volta in volta il funzionamento.

Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d'offerta predisposta e fornita dall'Emittente o dall'Offerente, potranno essere di regola conferiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Banca tiene le registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai Clienti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal contratto stesso. Gli obblighi previsti nei paragrafi precedenti del presente capitolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.

Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dal Cliente direttamente per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione agli atti di delega dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. Il Cliente esonera la Banca dall'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine, salvo il caso di presentazione dell'ordine direttamente ad uno sportello della Banca.

Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software applicativo.

Esecuzione dell'incarico

La Banca consegnerà al Cliente la documentazione d'offerta relativa ai Prodotti Finanziari prevista ai sensi della vigente normativa di settore, il relativo Modulo di Sottoscrizione, nonché l'informativa relativa ai costi ed oneri.

La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all'Emittente o all'Offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate ovvero nel rispetto di quanto previsto nella strategia di trasmissione degli ordini consegnata al Cliente.

La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà prontamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività. Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotte (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.

La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale, a fornire tutte le informazioni aggiornate sull'investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l'eventuale diversa allocazione dell'investimento stesso.

Operazioni non appropriate

Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente attraverso il Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza, la Banca terrà conto di ogni altra eventuale ulteriore informazione acquisita da parte del Cliente al fine di valutare l'adeguatezza/appropriatezza delle singole operazioni richieste dal Cliente. Se l'ordine impartito dal Cliente risulterà non appropriato, con riferimento alle informazioni acquisite attraverso il Questionario di cui sopra, la Banca avvertirà il Cliente di tale circostanza ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente.

Qualora, anche a seguito dell'avvertimento, il Cliente richieda comunque l'esecuzione dell'operazione non appropriata, la Banca la eseguirà esclusivamente sulla base di un ordine impartito per iscritto o con l'utilizzo delle altre modalità previste nel Contratto fatta salva la revoca del Cliente nei termini di cui al precedente capitolo "Conferimento degli ordini".

Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti e altre persone direttamente o indirettamente connesse, anche in relazione ai rapporti di Gruppo Bancario, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informerà chiaramente lo stesso, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente contratto, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

Attività di consulenza

Nello svolgimento del servizio di investimento regolato dal contratto la Banca potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante il suddetto servizio. Il Cliente non potrà invece richiedere alla Banca la prestazione di raccomandazioni personalizzate ai sensi del contratto, senza pregiudizio alcuno per l'eventuale prestazione di tale ulteriore attività in base ad un contratto separato di consulenza in materia di investimenti concluso dalle parti contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto.

Conto denaro e deposito titoli

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del Contratto sono custodite ed amministrare dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente ha chiesto di sottoscrivere ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio, oppure in apposite evidenze contabili nel caso di espressa

richiesta del Cliente.

Documentazione delle operazioni eseguite

La rendicontazione delle operazioni eseguite nell'ambito del Servizio sarà effettuata dall' Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

In particolare, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari fornirà prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su richiesta del Cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Nell'ipotesi in cui il Cliente sia classificato come "Cliente al dettaglio", l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari trasmetterà al Cliente su supporto duraturo, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, o se l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari riceve la conferma da un terzo non più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma da un terzo, un avviso che confermi l'avvenuta esecuzione dell'ordine. Con le medesime modalità, ovvero con una periodicità almeno semestrale, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari trasmetterà al Cliente conferma degli ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente. Tale avviso avrà i contenuti previsti dalla vigente normativa di settore.

In caso di ordini per il Cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce al Cliente tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa di volta in volta vigente riguardo a tali operazioni.

Compensi e spese

Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione del servizio che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella presente informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente ovvero indicato nel Documento di sintesi che è parte integrante del contratto stesso. Il Cliente ha inoltre ricevuto l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura anche non monetaria che pervengano alla Banca da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB.

In particolare il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni per le operazioni di sottoscrizione in sede di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari previste nella documentazione d'offerta relativa ai Prodotti Finanziari. Il Cliente sarà inoltre tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi disciplinati dal contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, le spese elencate nell'informativa pre-contrattuale, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari del Cliente.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente capitolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

La Banca che distribuisce quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informa il Cliente degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.

In caso di ordine impartito telefonicamente, la Banca informa il Cliente circa i costi e gli oneri connessi all'operazione nel corso della telefonata registrata, fornendo successivamente al medesimo la documentazione al riguardo.

La Banca dà altresì comunicazione al Cliente almeno una volta all'anno dei costi e degli oneri da quest'ultimo sostenuti con riferimento ai servizi di investimento e/ o accessori al medesimo prestati.

Cointestazione

Qualora il rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini alla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatori e fatte comunque salve le eventuali diverse disposizioni previste nella documentazione d'offerta dei Prodotti Finanziari.

Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatori, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.

Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad un ordine di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatori in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatori, la Banca potrà eseguire tale ordine e quelli successivi solo se approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione.

Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori della Banca e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.

Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'incapace. In tal caso sarà necessario il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Durata, efficacia e modifiche del contratto

Il contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

La Banca potrà risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:

- a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
- b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.

Il contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:

- a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
- b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
- c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.

In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

La Banca ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni e le norme che regolano il contratto, salvo quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del presente capitolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse si intenderanno accettate dal Cliente all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso

con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

Le eventuali modifiche al Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza conseguenti alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente capitolo "Rischi delle operazioni" non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.

Comunicazioni tra le parti

Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell'avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l'invio di ogni comunicazione tra le parti sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione da parte della Banca a favore del Cliente di uno o più dei servizi od attività di investimento od accessori tra quelli di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione.

In tale ambito il Cliente potrà conferire alla Banca ordini di acquisto, vendita e sottoscrizione aventi ad oggetto strumenti finanziari nonché istruzioni per la ricerca di soggetti interessati all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

È facoltà del Cliente, richiedere che siano esclusi dal Contratto in oggetto uno o più dei citati servizi.

Rischi delle operazioni

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell'informativa pre-contrattuale indicata nelle premesse del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi disciplinati dal contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
- c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

Ai sensi della direttiva Europea 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che introduce limitazioni all'intervento pubblico a sostegno delle banche e delle imprese di investimento che versino in situazione di crisi e ai sensi dei relativi Decreti Legislativi attuativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi di una banca, Banca d'Italia, svolgendo le funzioni ed esercitando i poteri ad essa assegnati in qualità di autorità di risoluzione, può disporre alternativamente, a prescindere dalla data di emissione dei titoli:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca interessata, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della stessa secondo il seguente ordine: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati;
- b) l'adozione di misure di risoluzione oppure la liquidazione coatta amministrativa, quando la misura indicata alla precedente lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Fra le misure di risoluzione Banca d'Italia potrà applicare il bail-in. Per bail-in si intende la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori. Il bail-in può essere attuato secondo l'ordine di seguito indicato: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati (quali i titolari di obbligazioni subordinate); iv) creditori chirografari (quali i titolari di obbligazioni bancarie non garantite); v) persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che gli strumenti finanziari interessati dal bail-in potranno subire: la riduzione o l'azzeramento del valore; l'annullamento; la conversione in azioni o in altre partecipazioni; modifiche alle scadenze; modifiche all'importo degli interessi maturati o alla data dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche tramite sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Il bail-in di una passività risultante da uno strumento derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, Banca d'Italia può disporre che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out.

Conferimento degli ordini

Gli ordini potranno essere di regola conferiti nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Gli ordini sono impartiti alla Banca, di norma, per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati, ovvero telefonicamente, ovvero tramite rete telematica, ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti, anche mediante l'utilizzo di dispositivi tecnico-informatici del Cliente e/o della Banca, secondo le regole che ne disciplineranno di volta in volta il funzionamento.

Il Cliente prende altresì atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:

- a) operazioni relativi agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
- c) operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.

Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier). La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare le comunicazioni anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.

In relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini del Cliente impartiti mediante conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche:

- a) le conversazioni e comunicazioni sono registrate;
- b) una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile su richiesta.

Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal contratto stesso. Gli obblighi previsti nei paragrafi precedenti del presente capitolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.

Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dal Cliente direttamente per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione agli atti di delega dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. Il Cliente esonera la Banca dall'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine, salvo il caso di presentazione dell'ordine direttamente ad uno sportello della Banca. Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software applicativo.

Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti

L'esecuzione di un ordine da parte della Banca non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell'ordine stesso, la Banca adatterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nella strategia di esecuzione dalla stessa adottata e alle disposizioni

CONSOB di tempo in tempo vigenti.

Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell'operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Gli altri fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella strategia di esecuzione, la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente- (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione (mercato regolamentato, MTF, OTF, internalizzatore sistematico, market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un Paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette) alle quali tale ordine può essere diretto.

Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella strategia di esecuzione, la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente, la Banca ha fornito adeguate informazioni sulla strategia di esecuzione di cui sopra. La Banca informerà prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di esecuzione e darà al Cliente, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni.

Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella Strategia di esecuzione e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.

Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardanti le modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell'ordine stesso.

Ai fini di quanto precede, la Banca si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall'indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse, laddove ritenga probabile che tali istruzioni potrebbero impedirgli di ottenere il miglior risultato possibile. Nonostante quanto sopra, la Banca potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede sulla quale eseguire l'ordine, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione.

Il Cliente può esprimere il proprio consenso espresso e generale all'esecuzione di ordini fuori di una sede di negoziazione. Qualora non esprima il proprio consenso generale, il Cliente si riserva il diritto di autorizzare la Banca all'esecuzione di singole operazioni fuori di una sede di negoziazione.

Qualora il Cliente abbia espresso il consenso (generale o su singole operazioni) di cui al precedente capoverso, la Banca potrà soddisfare l'ordine del Cliente in qualità di controparte diretta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa CONSOB di tempo in tempo vigente. Il rispetto di tali limiti andrà valutato con riferimento al momento dell'offerta da parte della Banca e non al momento successivo dell'accettazione da parte del Cliente. Qualora, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e l'accettazione, l'offerta risulti tuttavia manifestamente superata, la Banca si asterrà dall'eseguire l'operazione, fatta salva l'eventuale diversa istruzione specifica del Cliente.

La Banca eseguirà gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

Ricezione e trasmissione di ordini

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, la Banca agisce in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi del Cliente quando trasmettono gli ordini del Cliente ad altre entità ai fini di esecuzione.

La Banca trasmetterà tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nell'ordine in cui sono stati ricevuti.

Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca assicurerà la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all'investimento.

La Banca, in presenza di un giustificato motivo, potrà rifiutare di trasmettere un ordine. Il rifiuto di trasmettere un ordine verrà immediatamente comunicato al Cliente indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.

A seguito di ragionevole richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.

Mediazione

Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto il Cliente con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunicherà al Cliente le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell'operazione.

Il Cliente riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione come specificato nell'informativa pre-contrattuale, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori.

Norme applicabili a tutti i servizi prestati

La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà prontamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente attraverso il Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza, la Banca acquisirà da parte del Cliente di volta in volta eventuali ulteriori informazioni in relazione alle singole operazioni richieste dal Cliente. Se l'ordine impartito dal Cliente risulterà non appropriato con riferimento alle informazioni acquisite attraverso il Questionario di cui sopra, la Banca avvertirà il Cliente di tale circostanza ai sensi della normativa CONSOB di tempo in tempo vigente. Qualora, anche a seguito dell'avvertimento, il Cliente richieda comunque l'esecuzione dell'operazione non appropriata, la Banca la eseguirà ai sensi del Contratto. La presente clausola non sarà applicabile ove: a) il Cliente abbia richiesto espressamente l'esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi ovvero b) il Cliente abbia richiesto la prestazione del servizio e sia stato informato dell'esclusione del regime di informativa e di valutazione di appropriatezza degli ordini prevista per tali ipotesi.

Nel caso in cui un conto del Cliente includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

È facoltà della Banca trattare l'ordine di un Cliente in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente. Al tal fine la Banca adotta procedure affinché: (a) sia improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati, (b) il Cliente sia informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine, (c) sia stabilita ed applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda, in termini sufficientemente precisi, una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni.

Nello svolgimento dei servizi di investimento regolati dal contratto la Banca potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante i suddetti servizi. Il Cliente non potrà invece richiedere alla Banca la prestazione di raccomandazioni personalizzate, senza pregiudizio alcuno per l'eventuale prestazione di tale ulteriore attività in base ad un contratto separato di consulenza in materia di investimenti concluso dalle parti contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto.

Conflitti di interesse

La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti e altre persone direttamente o indirettamente connesse, anche in relazione ai rapporti di Gruppo Bancario, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informerà chiaramente lo stesso, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi chiaramente.

Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente contratto, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

Versamento della provvista e dei margini di garanzia

Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.

Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto di cui al capitolo "Durata, efficacia e modifiche del contratto" e fatto salvo il risarcimento del danno.

La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente capitolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

Compensi e spese

Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione dei servizi di investimento e accessori che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca è dettagliatamente specificato nella presente informativa pre-contrattuale ovvero indicato nel Documento di sintesi che è parte integrante del contratto stesso. Nella presente Informativa pre-contrattuale il Cliente ha inoltre ricevuto l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura anche non monetaria che pervengano alla Banca da parte del Cliente o di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa CONSOB.

Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, le spese elencate nell'informativa pre-contrattuale, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari del Cliente.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente capitolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

In caso di ordine impartito telefonicamente, la Banca informa il Cliente circa i costi e gli oneri connessi all'operazione nel corso della telefonata registrata, fornendo successivamente al medesimo la documentazione al riguardo.

La Banca dà altresì comunicazione al Cliente almeno una volta all'anno dei costi e degli oneri da quest'ultimo sostenuti con riferimento ai servizi di investimento e/o accessori al medesimo prestati.

Documentazione delle operazioni eseguite

In relazione a ciascuna operazione di negoziazione, la Banca invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l'informativa pervenga dal terzo medesimo, la nota informativa redatta conformemente alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare alla Normativa CONSOB.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca, qualora non abbia già provveduto il terzo, potrà altresì inviare al Cliente un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.

Su richiesta, la Banca fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.

Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese sostenute, la Banca invierà al Cliente i documenti e le registrazioni riferibili al Cliente.

La Banca che ha eseguito per conto del Cliente un ordine provvede, relativamente a tale ordine, a:

- a) fornire prontamente al Cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
- b) inviare al Cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo, a meno che la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un'altra persona.

Conto denaro e deposito titoli

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del Contratto sono custodite ed amministrare dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente, ha chiesto alla Banca di sottoscrivere ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio, oppure in apposite evidenze contabili nel caso di espressa richiesta del Cliente.

Cointestazione

Qualora il rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini alla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatori.

Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatori, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.

Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad un ordine di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatori in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatori, la Banca potrà eseguire tale ordine e quelli successivi solo se approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione.

Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori della Banca e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.

Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'incapace. In tal caso sarà necessario il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Durata, efficacia e modifiche del contratto

Il contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

La Banca potrà risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:

- a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
- b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.

Il contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:

- a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
- b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
- c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.

In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l'esercizio del mandato a vendere di cui ai precedenti paragrafi "Versamento della provvista e dei margini di garanzia" e "Compensi e spese", fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

La Banca ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni e le norme che regolano il contratto, salvo quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del presente capitolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse si intenderanno accettate dal Cliente all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo. Le eventuali modifiche al Questionario di Adeguatezza/Appropriatezza conseguenti alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente capitolo "Rischi delle operazioni" non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.

Comunicazioni tra le parti

Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell'avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato dal Cliente o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette ordini aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, include nella trasmissione di un determinato ordine i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente. In alternativa, invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, la Banca può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un'operazione; in tal caso, la Banca dichiara, nella segnalazione dell'operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier).

La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti o prodotti finanziari.

Il Servizio consiste unicamente nel rilascio da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate che il Cliente è libero o meno di seguire.

La Consulenza:

- non è fornita dalla Banca su base indipendente;

è basata su un'analisi ampia delle varie tipologie di strumenti o prodotti finanziari, così come indicati al successivo capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza" e non è limitata agli strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da altra Società del Gruppo BPER ovvero da soggetti con i quali la Banca ha stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.

Ogni decisione è di esclusiva competenza del Cliente che potrà decidere di dare o meno esecuzione alla raccomandazione ricevuta. Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme.

Definizione del servizio

Sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento, ivi inclusa la tolleranza al rischio, ed alla sua situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sostenere le perdite, la Banca fornisce un Servizio di consulenza secondo le modalità di seguito descritte.

Saranno oggetto del Servizio di consulenza le operazioni appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento o prodotto finanziario tra quelli elencati al successivo capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza" o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento o prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento o prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento o prodotto finanziario tra quelli elencati al successivo capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza";

Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza

La Banca presta obbligatoriamente il Servizio di consulenza relativamente ai Prodotti Branded, agli OICR, ai prodotti di investimento assicurativi o a prodotti finanziari illiquidi in collocamento.

Gli strumenti o prodotti finanziari sui quali la Banca presta il Servizio di consulenza sono i seguenti:

Obbligazioni (Titoli di debito) e i Titoli di Stato

Si tratta di titoli a reddito predeterminato. Acquistando tali strumenti si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita delle obbligazioni e dei Titoli di Stato corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Le obbligazioni (titoli di debito) sulle quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono:

- le obbligazioni emesse dalla Banca stessa o da altre Società del Gruppo BPER;
- le obbligazioni emesse dalla Republic of Italy in Euro, con rating minimo pari a "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni;
- altre obbligazioni in Euro con rating minimo pari a "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni (*).

I Titoli di Stato sui quali la Banca fornisce il servizio di consulenza sono:

- Titoli di Stato in Euro, con rating minimo pari ad "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni;

- Titoli emessi da Enti Sovranazionali in Euro con rating minimo pari a "Investment Grade" e duration non superiore a 9 anni.

Obbligazioni subordinate (Lower Tier II)

Con la definizione di obbligazioni subordinate ci si riferisce a titoli il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali obbligazioni definite senior.

Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre obbligazioni non in base al tipo di tasso, ma per la tipologia di rischio; si tratta di titoli con rischio più elevato rispetto a quello delle obbligazioni ordinarie e pertanto sono caratterizzate da un maggior rendimento.

Le obbligazioni Lower Tier II rappresentano la categoria più privilegiata all'interno dei subordinati; le cedole infatti sono bloccate solamente nel caso in cui si manifesti un grave caso di insolvenza.

Il rimborso anticipato può avvenire solo su iniziativa dell'emittente, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La durata del rapporto deve essere pari a superiore ai cinque anni e, se indeterminata, deve contemplare per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni.

Le obbligazioni subordinate (Lower Tier II) sulle quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono quelle emesse dalla Banca stessa e da altre Società del Gruppo BPER.

OICR

L'OICR ("Organismo di investimento collettivo del risparmio") è l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Gli OICR sui quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono gli OICVM italiani

- gli OICVM italiani (fondi comuni di investimento e Sicav), rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS), costituiti in Italia;

- gli OICVM UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS), costituiti in un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia.

La Banca non presta il Servizio relativamente agli OICR alternativi (c.d. FIA).

Prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti assicurativo che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

I prodotti di investimento assicurativi sui quali la Banca fornisce il Servizio di consulenza sono polizze di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), di ramo III "unit linked" o "index linked" (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero indici o altri valori di riferimento) o "multi-ramo", anch'esse polizze assicurative sulla vita caratterizzate dalla combinazione delle polizze vita tradizionali (con garanzia finanziaria da parte dell'emittente) e polizze di ramo III (in cui il rischio di investimento resta a carico dell'assicurato).

Prodotti e servizi finanziari residuali

Rientrano in una categoria residuale le gestioni di portafogli di terzi in fondi nonché le operazioni di negoziazione a termine di divisa, sui quali la Banca può prestare il Servizio di consulenza laddove ritenuto utile per il Cliente.

(*) Per "Altre obbligazioni in Euro si intendono unicamente quelle prive di struttura e/o di subordinazione; sono altresì escluse le obbligazioni convertibili.

Modalità di prestazione del servizio

Il Servizio di consulenza viene prestato, su iniziativa della Banca e/o su richiesta del Cliente, in via continuativa, in abbinamento ai servizi di investimento per i quali la Banca è autorizzata: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile, ricezione e trasmissione di ordini.

Il Servizio di consulenza viene prestato unicamente presso gli sportelli della Banca e non per gli ordini impartiti nell'ambito del servizio di Internet Banking. La Banca non può essere ritenuta responsabile per la mancata o parziale prestazione del Servizio di consulenza dovuta a cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.

Il Cliente è stato informato dalla Banca che:

(i) le raccomandazioni rilasciate da parte della Banca saranno valide soltanto nella giornata operativa in cui le raccomandazioni stesse vengono formalmente fornite al Cliente;

(ii) fermo il periodo di validità di cui sopra, le raccomandazioni rilasciate da parte della Banca saranno soggette alle condizioni di volatilità del mercato, che non dipendono dalla Banca e che potrebbero portare il prezzo dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione a discostarsi anche in misura rilevante da quello indicato nella raccomandazione stessa. In tal caso, il Cliente è stato informato che la raccomandazione perderà la propria efficacia oltre ad un limite di scostamento del 2% del prezzo.

Valutazione di adeguatezza

Il Cliente deve comunicare alla Banca le informazioni necessarie in merito alle proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla propria situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, ed i propri obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, affinché la Banca sia in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al Cliente e sia in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

Quando il Cliente è una persona giuridica o è una persona fisica rappresentata da un'altra persona fisica, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli del Cliente, persona giuridica o persona fisica. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante del Cliente o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del Cliente.

In caso di cointestazione del contratto, la valutazione di adeguatezza sarà effettuata dalla Banca come segue: la conoscenza e l'esperienza sono valutate sulla persona fisica che si presenta ad operare, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento si ricava un profilo determinato a partire dalle informazioni rilasciate dai cointestatori, sulla base di una logica prudenziale.

La valutazione è condotta per consentire alla Banca di agire secondo il migliore interesse del cliente.

La Banca adotta misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sul Cliente siano attendibili; tuttavia, per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate e, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente la Banca circa il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti o prodotti finanziari al Cliente quando, nel prestare il Servizio di consulenza, non ottiene le informazioni di cui sopra.

La Banca si astiene in ogni caso dal dare corso ad operazioni dispositive aventi ad oggetto tali prodotti, qualora gli stessi non risultino adeguati al Cliente.

Quando il Cliente intenda conferire alla Banca un ordine di acquisto o sottoscrizione di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui al precedente capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza", o intenda sottoscrivere un prodotto di investimento assicurativo o bancario diverso da quelli di cui al precedente capitolo "Strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza", inclusi prodotti finanziari illiquidi di terzi non in collocamento, la Banca valuta preliminarmente se le scelte di investimento effettuate dal Cliente stesso sono adeguate rispetto al suo profilo. La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:

a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;

b) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il Cliente, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione.

Il Servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Tuttavia, nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del profilo del Cliente, la Banca – nell'ambito della valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari ad esso raccomandati – raccomanderà al Cliente le operazioni da effettuare affinché l'investimento dal Cliente sia nuovamente adeguato.

Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.

La Banca fornisce al Cliente su supporto durevole, prima di effettuare una transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e che indica perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, la Banca può fornire la dichiarazione su un supporto durevole subito dopo la stipula di un accordo con il cliente, purché siano

rispettate le seguenti due condizioni:

- a) il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione della transazione, e
- b) la Banca ha dato al cliente la possibilità di ritardare la transazione perché lo stesso possa ricevere la dichiarazione di adeguatezza preventivamente.

La Banca presenta al Cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.

La Banca pone all'attenzione del Cliente e include nella relazione sull'idoneità informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti o prodotti raccomandati comportino per il Cliente la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.

Costi e oneri

La prestazione della consulenza è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione da parte della Banca di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari assicurativi di cui all'informativa pre-contrattuale.

In sede di rilascio della documentazione attestante la prestazione della Raccomandazione, la Banca provvederà altresì al rilascio delle informazioni sui costi e gli oneri connessi all'operazione/i oggetto di Raccomandazione.

Operazioni in conflitto di interessi

La Banca adotta ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse ed il Cliente o tra due clienti al momento della -prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della Banca.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Tali informazioni:

- a) sono fornite su un supporto durevole e
- b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del Cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

Cointestazione

Qualora il rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà ricevere la consulenza dalla Banca con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatori. Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatori, tutte le comunicazioni potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate dalla Banca all'indirizzo indicato nel contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

Durata, efficacia e modifiche del contratto

Il contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni.

Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione di consulenza senza giustificare il motivo. La Banca ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni e le norme che regolano il contratto, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capitolo.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI

Computo dei termini

Tutti i termini previsti nei pertinenti contratti si computeranno tenendo conto dei giorni di calendario.

Legge applicabile

I contratti sono regolati dalla legge italiana.

Reclami- Risoluzione stragiudiziale delle controversie

L'obiettivo della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è la soddisfazione della Clientela con servizi di qualità e prodotti innovativi e di valore.

È tuttavia possibile, nonostante la costante ricerca di miglioramento, che in alcuni casi le aspettative del Cliente vadano deluse, rendendo difficoltoso il rapporto con l'Istituto e ingenerando insoddisfazione.

È in queste occasioni che la Cassa richiede al Cliente la sua collaborazione per poter individuare e rimuovere le cause del disagio al fine, da un lato di riuscire a dare all'interessato il servizio che si attende, dall'altro di individuare le carenze per apportare miglioramenti ai servizi offerti.

Il Cliente che ritenga di non aver ricevuto un livello di servizio consono alle sue aspettative può rivolgersi alla Filiale di riferimento, indicando i motivi di insoddisfazione e richiedendo gli interventi ritenuti opportuni.

Qualora il riscontro ottenuto dallo sportello non sia atto a fornire adeguate risposte alle proprie doglianze il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, inoltrandolo alla struttura deputata, identificata nella Funzione Affari Generali. Il reclamo, in forma scritta, può essere presentato con le seguenti modalità:

- fax
- posta ordinaria (lettera semplice o raccomandata a/r)
- posta elettronica
- posta elettronica certificata

indirizzandolo al seguente indirizzo:

Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA - Funzione Affari Generali - Corso Italia, 86 12037 SALUZZO (CN)

Fax 0175 - 210075 o per via telematica E mail: reclami@crsaluzzo.it oppure alla casella PEC: cassadirisparmiodisaluzzospa@legalmail.it o consegnandolo allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;
- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro;

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione

extragiudiziale delle controversie;

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute nel Contratto. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo www.acf.consob.it.

Il Cliente può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Banca si pronuncia sui reclami aventi ad oggetto prodotti assicurativi entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ai Contratti in oggetto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Foro competente

Nel caso in cui il Cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria di Saluzzo. Se il Cliente è un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti

La Banca fornisce ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela, ai sensi dell'art. 49 Regolamento Delegato UE 2017/565.

La Banca in relazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o subdeposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.

Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
- se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- una banca centrale;
- un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una banca autorizzata in un paese terzo;
- un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.

La Banca che subdeposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al gruppo BPER (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del gruppo BPER, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

La Banca mantiene la responsabilità nei confronti del cliente per qualsiasi atto od omissione del terzo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.

La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:

- Nexi SpA - Milano
- SGSS - Milano
- Société Generale Bank & Trust - Lussemburgo
- Banca d'Italia - Torino
- Bnp Paribas Securities Services - Milano
- Bnp Paribas Securities Services - Lussemburgo
- Credit Suisse Luxembourg - Lussemburgo
- J.P. Morgan Bank Luxembourg - Lussemburgo
- Pictet & Cie (Europe) - Lussemburgo
- State Street Bank Luxembourg - Lussemburgo
- Banca Popolare di Sondrio - Sondrio
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Modena
- EGEA - Alba

La Banca è tenuta a:

- conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà della Banca;
- mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit;
- effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;

- introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.

La Banca che ha l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione dovrà comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.

Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, la Banca li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti della Banca per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
- gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Vendita degli strumenti finanziari nel caso di inadempimento del cliente

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato con il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del cliente. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati nei limiti congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

Compensazione legale e volontaria

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze della Banca medesima.

4. Informazioni sugli strumenti finanziari

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del TUF), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi dell'investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di portafogli e potrebbe non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

• PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. I principali rischi connessi ai Pronti contro termine sono:

- **Rischio controparte**, il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in).**

Target Market: i pronti contro termine possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• CERTIFICATI DI DEPOSITO (DI SEGUITO CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato. I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso**, in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- **Rischio di cambio**, determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio di liquidità**, legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte**, è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in).**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: i CD possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• DEPOSITI STRUTTURATI

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il

Libor;

- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I rischi relativi ai depositi strutturati comprendono:

- **Rischio controparte**, il rischio è rappresentato dalla possibilità che l'intermediario non sia in grado di far fronte al rimborso del deposito alla scadenza e/o degli interessi o premi previsti contrattualmente. I depositi strutturati presentano una rischiosità elevata in quanto il capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo.
- **Rischio di liquidità**, legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita. In taluni casi i depositi strutturati possono incorporare una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio di rendimento ed il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza (depositi strutturati c.d. complessi).
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**.

Target Market: i depositi strutturati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicati per la clientela professionale della Banca.

• OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO (TITOLI DI DEBITO)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione. I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- **Rischio di controparte**, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- **Rischio di tasso**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
- **Rischio di cambio**. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità**: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**.

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: le obbligazioni e titoli di Stato possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli *plain vanilla*.

Alla categoria delle obbligazioni strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni che si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta. A titolo di esempio, si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato:

- **Obbligazioni "reverse convertible"**. Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere, alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto chi acquista una "reverse convertible" confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito, può azzerarsi ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- **Obbligazioni linked**. Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni a panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

- **Obbligazioni "step up" e "step down"**. Sono caratterizzate da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili, crescente nel tempo per le "step up", oppure decrescente per le "step down".
- **Obbligazioni "callable"**: si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'Emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito consentendogli una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione dei tassi di interesse a lui sfavorevole. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
- **Obbligazioni convertibili**: particolare categoria di obbligazioni strutturate in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

I principali rischi connessi alle obbligazioni strutturate sono i medesimi previsti per **i titoli di debito** compreso quanto evidenziato al Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI.

Target Market: le obbligazioni strutturate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

• OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

Le obbligazioni subordinate sono titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). Proprio per questo motivo i titoli subordinati dovrebbero rendere più di un'obbligazione non subordinata dello stesso emittente con simili caratteristiche.

È importante tener presente che esistono vari livelli di subordinazione che possono caratterizzare un titolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio.

Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali tipologie di obbligazioni subordinate emesse, in ordine decrescente di grado di subordinazione.

Si va dai livelli più bassi delle c.d. **Lower Tier 2**, che differiscono da un'obbligazione ordinaria solo perché quest'ultima gode di priorità in caso di liquidazione dell'emittente; le cedole (fisse o variabili) vengono sempre pagate alla data prevista e sono bloccate solo in caso di insolvenza. Hanno scadenza compresa fra 5 e 10 anni.

Allo stesso livello di subordinazione si collocano anche le c.d. **Tier 3**, che si caratterizzano però per una scadenza inferiore rispetto alle precedenti (inferiore ai 5 anni).

Al livello successivo si trovano le c.d. **Upper Tier 2**, più rischiose rispetto alle precedenti in quanto prevedono la possibilità per l'emittente di bloccare il pagamento delle cedole in caso di profitti insufficienti o in caso di sospensione dei pagamenti di dividendi sulle azioni ordinarie. Tuttavia le cedole bloccate vengono cumulate e corrisposte quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la sospensione del pagamento.

Infine, le c.d. **Tier 1**, la tipologia più rischiosa. Sono titoli senza scadenza, anche se l'emittente ha la facoltà di rimborso anticipato dopo un certo periodo di tempo dall'emissione (10 anni). Il rischio per il sottoscrittore è elevato dato che il pagamento delle cedole può essere annullato (e non solo sospeso). Inoltre, qualora vengano realizzate perdite in grado di compromettere la solidità patrimoniale dell'emittente, il capitale da rimborsare viene decurtato, pro-quota, di queste perdite. Sono obbligazioni che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente. In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le stesse vengono rimborsate per capitale e interessi residui, solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente stesso o con grado di subordinazione inferiore. Esse costituiscono passività subordinate così come classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Pertanto, oltre ai rischi tipici connessi ai titoli di debito già elencati precedentemente, le obbligazioni subordinate presentano un rischio di mancato rimborso o di rimborso parziale del capitale in virtù della clausola di subordinazione, consistente nel fatto che, in caso di liquidazione, la liquidità dell'Emittente non sia sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le obbligazioni stesse.

I principali rischi connessi alle obbligazioni strutturate sono i medesimi previsti per **i titoli di debito** compreso quanto evidenziato al Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: le obbligazioni subordinate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

• AZIONI E ALTRI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI RISCHIO

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili, conseguiti nel periodo di riferimento, che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
- **Rischio di controparte, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.**
- **Rischio di cambio. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.**
- **Rischio di liquidità, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.**
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in) sulle azioni emesse da banche.**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Target Market: le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO QUALI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, SICAV, SICAF

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento, Società d'investimento a capitale variabile - SICAV, Società d'investimento a capitale fisso - SICAF). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore di mercato, maggiorato o diminuito delle commissioni.

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

I FIA (fondi di investimento alternativi) sono fondi che generano rendimenti non correlati con l'andamento del mercato attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di strategie d'investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario).

Le tre tipologie principali di hedge funds, all'interno delle quali si individuano ulteriori sottocategorie, sono:

- Macro Fund: fondo che specula sull'andamento di tassi di interessi, valute o mercati azionari;
- Arbitrage Fund: fondo che compie operazioni di arbitraggio;
- Equity Hedge Funds: fondi che comprano e vendono allo scoperto titoli azionari sui mercati regolamentati in funzione dell'andamento del mercato.

Una parte del patrimonio del fondo o della Sicav potrebbe essere investita in strumenti finanziari soggetti al bail-in (vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI)

Target Market: le quote o azioni di OICR possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• ETF, ETC, ETN

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli Exchange traded commodities (sigla ETC) sono fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

Gli Exchange traded Notes (sigla ETN) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

I rischi inerenti gli ETF, ETC, ETN comprendono:

Come per gli investimenti in azioni o quote di fondi o Sicav anche gli **investimenti in ETF, ETC, ETN possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Il rischio si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche.

- **Rischio di mercato.** Investendo in questi strumenti finanziari si potrebbe subire un rischio derivante da forti oscillazioni del prezzo in seguito a variazioni di condizioni generali di mercato, quali le variazioni di tasso di interesse e di cambio.
- **Rischio di controparte.** L'insolvenza di Istituzioni che forniscono servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti per derivati o altri strumenti finanziari può esporre questa tipologia di investimento a perdite finanziarie.

Target Market: ETF, ETC e ETN possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

• STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

Target Market: gli strumenti finanziari derivati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicati per la clientela professionale della Banca.

OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE NEI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

a) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

b) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

3) I contratti forwards

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*.

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

4) I certificates

Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la *performance* dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del *certificate* anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

5) I warrant

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

6) I covered warrant

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Target Market: le operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentari o MTF possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore; tuttavia, in considerazione della loro complessità e dei rischi connessi, sono maggiormente indicate per la clientela professionale della Banca.

1) I contratti di swaps

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

2) Strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile

I "Covered Warrant EURIBOR CAP" sono strumenti finanziari la cui attività sottostante è costituita dal tasso di interesse Euribor, della durata corrispondente al periodo individuato dall'Emittente. I Covered Warrant sono di tipo cali esotico in quanto incorporano, ciascuno, una serie di opzioni cali di tipo europeo esercitabili alle date prefissate.

A fronte dell'esercizio, i Covered Warrant non conferiscono al portatore degli stessi alcun diritto alla consegna - alla data di esercizio di ciascuna opzione incorporata - di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere alla rispettiva data di esercizio dell'opzione, il pagamento della differenza, se positiva, tra l'Euribor applicabile al periodo di riferimento in cui tale opzione scade, e il valore prefissato dell'Euribor in corrispondenza o al di sotto del quale nessun importo di liquidazione è dovuto. Essendo strumenti derivati, i Covered Warrant, inoltre, non attribuiscono al portatore degli stessi alcun diritto ad altri rendimenti diversi dal pagamento dell'importo di liquidazione, se dovuto, alla data di esercizio.

Il rischio tipico in tali strumenti finanziari consiste nella possibilità che il capitale investito possa non essere recuperato, in tutto o in parte, qualora le fluttuazioni dell'Euribor non diano luogo ad un importo di liquidazione positivo. L'acquisto dei Covered Warrant a fronte di passività indicizzate ad un parametro quale l'Euribor può consentire all'investitore di ridurre il rischio derivante dalle possibili fluttuazioni di tale parametro che, in assenza di opportune operazioni di copertura, si potrebbe tradurre in un maggiore esborso per oneri finanziari sulle stesse passività.

I principali rischi connessi ai "Covered Warrant EURIBOR CAP" sono:

Rischio di credito per l'investitore: è il rischio relativo alla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari nei confronti dell'investitore.

Rischio di liquidità: i Covered Warrant potranno presentare per l'investitore rischi rappresentati dalla difficoltà o impossibilità di rivenderli prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta di ottenere un rendimento positivo, con la conseguenza che l'investitore potrebbe trovarsi costretto ad accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante: qualsiasi investimento nei Covered Warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.

Rischio di perdita dell'investimento: il rendimento dei Covered Warrant è legato alla performance del sottostante, pertanto, l'importo di liquidazione alla scadenza, può anche essere pari a zero qualora il sottostante abbia sempre registrato un valore inferiore allo strike.

Rischio relativo alle opzioni incorporate nei Covered Warrant: il valore del Covered Warrant dipende principalmente dal livello del sottostante, dalla sua volatilità, dalla vita residua a scadenza, nonché dal livello dei tassi di interesse sulle diverse scadenze.

Rischio relativo al livello dello Strike: il rendimento dei Covered Warrant è influenzato dal posizionamento dello strike, pertanto, maggiore è lo strike minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna data di esercizio.

Rischio di prezzo: l'investitore deve tenere presente, nel caso in cui volesse vendere il Covered Warrant prima della scadenza, che il mercato dei Covered Warrant è solitamente molto volatile e che il prezzo può essere influenzato da diverse variabili tra cui l'andamento del sottostante, la volatilità, il tempo a scadenza.

• PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (UNIT E INDEX LINKED E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE)

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto.

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. polizze *unit linked*, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze *index linked*, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
3. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

Target Market: prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) o professionale della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
 - L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
 - La liquidità del fondo interno assicurativo/OICR; il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
 - La divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR; alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati; le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono ancora da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti *index linked* hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo, non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

4. Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")

Le polizze tradizionali/rivalutabili sono contratti assicurativi sulla durata della vita umana la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa.

Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia

assicurativa.

5. Prodotti finanziari-assicurativi "multiramo"

Le polizze Multiramo presentano sia una componente *Unit Linked* che una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

In data 2 marzo 2009, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 9019104 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito www.consob.it), che fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati *over the counter*, che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

I rischi connessi ai prodotti finanziari illiquidi comprendono:

Rischio di liquidità: i prodotti finanziari illiquidi possono presentare per l'investitore rischi rappresentati dalla difficoltà o impossibilità di rivenderli prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta di ottenere un rendimento positivo; di conseguenza l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di smobilizzare il proprio investimento prima della scadenza ovvero potrebbe essere costretto ad accettare un prezzo inferiore a quello pagato in sede di sottoscrizione o di acquisto. Il rischio è particolarmente accentuato per quei titoli che non sono trattati su mercati organizzati.

- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in).**

PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

In data 22 dicembre 2014, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 0097996/14 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito www.consob.it) che fornisce stringenti indicazioni agli intermediari in merito alla distribuzione di prodotti finanziari complessi a Clientela retail. L'Autorità di vigilanza – pur riconoscendo che non sussiste una necessaria corrispondenza biunivoca tra struttura finanziaria e rischiosità del prodotto – ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio di investimento ad esso sotteso ed evidenzia le possibili difficoltà da parte della clientela retail a comprendere e valutare adeguatamente le caratteristiche di strumenti caratterizzati da livelli di complessità elevata..

La Consob, con specifico elenco accluso alla Comunicazione, individua una serie di tipologie di strumenti e prodotti finanziari considerati ad elevata complessità.

Nella prima parte dell'elenco vengono individuate alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da i. a v. – ritenuti normalmente non adatti alla clientela retail (c.d. black list), nel quale figurano: cartolarizzazioni, prodotti convertibili, prodotti strutturati, credit linked, derivati, ecc., per i quali viene raccomandato il divieto di distribuzione sia in sede di consulenza, sia, indirettamente, nell'ambito degli altri servizi di investimento.

La seconda parte dell'elenco individua alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da vi. a xii. – a complessità molto elevata (c.d. grey list), inclusi, ad esempio, OICR c.d. alternative, obbligazioni perpetue, prodotti finanziari legati ad indici opachi, prodotti finanziari strutturati il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione del capitale, prodotti finanziari con leva maggiore di 1, per i quali Consob raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata, secondo un criterio di gradualità basato sulla complessità dei prodotti.

La lista pubblicata da Consob non è da intendersi come esaustiva, ma piuttosto, esemplificativa; al fine di individuare strumenti e prodotti finanziari con livelli di complessità analoghi o superiori, potranno essere valutati altri elementi quali:

1. Presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario e/o
2. Limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento e/o
3. Illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento.

La Banca, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si avvale di un provider esterno per assegnare agli strumenti e prodotti finanziari i rispettivi indicatori sintetici relativi alla classe di complessità.

I rischi connessi ai prodotti finanziari complessi comprendono:

Rischio di liquidità: la presenza di elementi opzionali così come la limitata osservabilità del sottostante possono rendere difficile per l'investitore la comprensione del rendimento o il costo associato al disinvestimento del prodotto prima della scadenza.

GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

1) Norme sul salvataggio interno (bail-in) delle banche

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, consultabili sul sito internet della Banca, è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

In caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati, in linea con la gerarchia fallimentare:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito e/o,
- successivamente al 1° gennaio 2016 a bail-in. Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa inoltre che, sulla base del d.lgs n. 180/2015, se la banca è in dissesto o a rischio dissesto, gli strumenti di capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le obbligazioni subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in".

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere di condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In applicazione dello strumento del "bail-in" le Autorità dovranno, infatti, tener conto della seguente gerarchia:

- 1) Innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (Common equity Tier 1);
 - degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
 - degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l'ordine indicato;

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi delle imprese e quelli interbancari (ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese), per la parte eccedente l'importo di € 100.000, contribuiscono alla risoluzione della crisi di una banca in ugual misura ai crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8% delle passività totali.

2) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

3) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

5) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

6) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

7) Operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati o MTF

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

DESCRIZIONE, IN FORMA SINTETICA, DELLA POLITICA DELLA BANCA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

In una impresa di investimento che fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi che variano dall'intermediazione, alla negoziazione per conto proprio, all'attività creditizia, i conflitti di interessi possono essere talvolta inevitabili.

Per tale motivo, in accordo con quanto previsto dalla MIFID II, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti una sintesi della politica sui conflitti di interesse. Conflitti di interesse possono sorgere tra i Clienti e la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., i propri dirigenti o dipendenti, Parti Correlate e Soggetti collegati, altre persone aventi uno stretto legame con la Banca, anche in relazione ai rapporti di Gruppo Bancario, ovvero tra i Clienti della Banca.

Nello specifico si riportano le macrotipologie di conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più clienti:

- **Conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte della Banca di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate**

- **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini medesimi.

- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che le entità facenti parte della Cassa svolgano nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga svolto il servizio di consulenza contestualmente a quello di collocamento a fermo su strumenti finanziari o di raccolta mediante emissione di propri strumenti finanziari. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del consulente a raccomandare l'inserimento nel portafoglio di strumenti finanziari di propria emissione o in fase di collocamento a discapito dell'interesse del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura**

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse, mediante la prestazione del servizio, a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.

- **Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari**

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Banca o altra Società del Gruppo BPER potrebbe detenere una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

- **Conflitti di interesse inerente a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

Ricadono in questa categoria i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati, non citati nei punti precedenti. Le modalità di prevenzione/gestione di tali fattispecie sono definite dalla Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai Clienti, con particolare riferimento alla negoziazione in conto proprio e al collocamento, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono

l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerente a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Si riportano le principali misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse:

- procedure efficaci **per impedire o per controllare lo scambio di informazioni** tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- la **vigilanza separata** dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere. In particolare, i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più clienti, svolgono dette attività con un grado di **indipendenza** adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e del Gruppo BPER e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Cassa e della relativa onerosità).

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. La comunicazione al cliente sarà adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative ed amministrative efficaci adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richiama maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse sarà comunicata al Cliente.

DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI

1. PREMESSA

Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione europea in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

Al riguardo la presente informativa specifica:

- che la Banca percepisce, a titolo di remunerazione indiretta del servizio reso, talune retrocessioni di commissioni;
- la descrizione degli incentivi percepiti con riferimento a:
 - importi percepiti;
 - qualora gli importi non possano essere accertati ex ante, il metodo di calcolo di tali importi; in tale caso, la Banca fornisce ai propri clienti le informazioni sull'esatto importo dell'incentivo ex post.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 24(9) della MIFID II e dal Capo IV della Direttiva Delegata UE 2017/593 nonché dalla normativa italiana di recepimento.

2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI

La disciplina MIFID II non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa, distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi come di seguito specificato:

• Incentivi ammessi

- a) onorari, commissioni o benefici non monetari pagati o percepiti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) onorari, commissioni o benefici non monetari pagati o percepiti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - b1) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, per tali intendendosi quelli che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
 - i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca;
 - ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale; o
 - iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari;
 - b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
 - c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.Un onorario, commissione o beneficio non monetario è considerato inaccettabile qualora la prestazione dei servizi pertinenti al cliente sia falsata o distorta a causa dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario.
 - b2) non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente;
- c) pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione dei servizi di investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

• Incentivi non ammessi

- a) onorari, commissioni o benefici non monetari pagati o percepiti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra;
- b) pagamenti o benefici che non siano necessari alla prestazione dei servizi di investimento e che, per loro natura, possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI

In relazione a pagamenti o benefici ricevuti da o pagati a terzi, la Banca informa il Cliente in merito a quanto segue:

- a) prima della prestazione del servizio, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative al pagamento o al beneficio in questione. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dalla Banca in relazione al servizio di consulenza prestato al Cliente sono quantificati e indicati separatamente;
- b) laddove la Banca non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbia comunicato al Cliente il metodo di calcolo di tale importo, la Banca fornisce inoltre al Cliente le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post; e
- c) almeno una volta all'anno, a patto che riceva incentivi (continuativi) in relazione al servizio di consulenza, la Banca informa il Cliente su base individuale in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., in base alle tipologie di incentivi ammessi o non ammessi, ha effettuato un'analisi delle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

3.1 Collocamento di OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 5,75%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 3,65%, retrocessione massima 75%).

3.2 Gestioni Patrimoniali di Terzi

Per le Gestioni Patrimoniali di terzi in essere (non più in collocamento) la Banca riceve dalla società di gestione, quale remunerazione per il servizio svolto, la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 1,65%, retrocessione massima 70%).

3.3 Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali"), la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima

1,40%, retrocessione massima 54,05%).

3.4 Distribuzione di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index-Unit Linked-Multiramo)

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 10%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima 1,85%, retrocessione massima 67,57%).

3.5 Distribuzione di Prodotti Assicurativi di capitalizzazione

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti di capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 4%, retrocessione massima 100%).

3.6 Collocamento di strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni fissate di volta in volta dall'Emittente e indicate nei prospetti di offerta.

4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. e) del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob e dell'art. 52 del Regolamento Intermediari emanato da Consob, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'arricchimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
 - una concreta attività di assistenza e supporto nella fase pre e post vendita volta ad assicurare un effettivo innalzamento della qualità dei servizi offerti;
 - prestazione della consulenza generica (es. *asset allocation* e *financial planning*) o del servizio di consulenza in materia di investimenti con particolare riferimento al servizio di collocamento;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richiama la descrizione puntuale degli incentivi percepiti dalla medesima

5. Informazioni sui costi e oneri

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi e oneri connessi ai servizi di investimento di seguito riepilogati.

SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO

Commissioni, spese e oneri accessori del servizio di consulenza in materia di investimenti	Commissioni	0,00
	Spese	0,00
	Oneri accessori (compresi fiscali)	0,00

COSTI PER OPERAZIONI AVVIATE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO

Tipologia strumenti finanziari	COMMISSIONI DI RACCOLTA ORDINI		COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO		COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER TRADING ON LINE			IPOTESI ACQUISTO EUR 10.000 CON IL CANALE PIU' COSTOSO
	quando espresse in termini percentuali sono conteggiate sul controvalore dell'operazione							
	Tot %	Min	Tot %	Min	Tot %	Min	Max	Comm. Eur
MERCATI ITALIANI: FUORI MERCATO								
Titoli di Stato con vita residua fino a 92 giorni	0,15%	6,20	0,15%	6,20				15,00
Titoli di Stato da 93 fino a 185 giorni	0,20%	6,20	0,20%	6,20				20,00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	0,30%	6,20	0,30%	6,20				30,00
Titoli di Stato da 371 a 1.095 giorni	0,40%	6,20	0,40%	6,20				40,00
Titoli di Stato oltre 1.095 giorni	0,50%	6,20	0,50%	6,20				50,00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	20,00	0,30%	20,00				30,00
Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	20,00	0,40%	20,00				40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	20,00	0,50%	20,00				50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	20,00	0,60%	20,00				60,00
Altri Titoli	0,60%	20,00	0,60%	20,00				60,00
MERCATI ITALIANI: M.O.T.								
Titoli di Stato con vita residua fino a 92 giorni	0,15%	6,20			0,15%	5,20		15,00
Titoli di Stato da 93 fino a 185 giorni	0,20%	6,20			0,185%	5,20		20,00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	0,30%	6,20			0,185%	5,20		30,00
Titoli di Stato da 371 a 1.095 giorni	0,40%	6,20			0,185%	5,20		40,00
Titoli di Stato oltre 1.095 giorni	0,50%	6,20			0,185%	5,20		50,00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	12,00			0,185%	8,30		30,00
Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	12,00			0,185%	8,30		40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	12,00			0,185%	8,30		50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
MERCATI ITALIANI: Borsa Italiana								
Telematico Azionario, Covered Warrant, Trading After Hour, Covered Warrant After Hour	0,70%	12,00			0,185%	8,30		70,00
MERCATI ITALIANI: HIMTF - EUROMOT								
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	12,00			0,185%	8,30		30,00

Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	12,00			0,185%	8,30		40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	12,00			0,185%	8,30		50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
Altri Titoli	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
MERCATI ITALIANI: EUOTLX								
Titoli di Stato con vita residua fino a 92 giorni	0,15%	6,20			0,15%	5,20		15,00
Titoli di Stato da 93 fino a 185 giorni	0,20%	6,20			0,185%	5,20		20,00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	0,30%	6,20			0,185%	5,20		30,00
Titoli di Stato da 371 a 1.095 giorni	0,40%	6,20			0,185%	5,20		40,00
Titoli di Stato oltre 1.095 giorni	0,50%	6,20			0,185%	5,20		50,00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	0,30%	12,00			0,185%	8,30		30,00
Titoli Obbligazionari da 186 a 370 giorni	0,40%	12,00			0,185%	8,30		40,00
Titoli Obbligazionari da 371 a 1.095 giorni	0,50%	12,00			0,185%	8,30		50,00
Titoli Obbligazionari oltre 1.095 giorni	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
Altri Titoli	0,60%	12,00			0,185%	8,30		60,00
MERCATI ESTERI								
Usa, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia	0,90%	23,00			0,80%	23,00		90,00
Olanda, Austria, Belgio, Portogallo, Danimarca, Spagna, Francia, Norvegia	0,90%	40,00			0,80%	40,00		90,00
Inghilterra	0,90%	100,00			0,80%	100,00		100,00
Hong Kong	0,90%	200,00			0,80%	200,00		200,00
Giappone	0,90%	60,00			0,80%	60,00		90,00

Tipologia strumenti finanziari	SPESE PER NOTA INFORMATIVA (dati in Euro)		
	RACCOLTA ORDINI	NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	TRADING ON LINE
Titoli di Stato	4,40	4,40	1,85
Titoli Obbligazionari	4,40	4,40	1,85
Mercati Italiani : MOT	4,40		1,85
Mercati Italiani: Borsa italiana	4,40		1,85
Mercati Italiani: HIMTF - EUROMOT	4,40		1,85
Mercati Italiani: EUOTLX	4,40		1,85
Mercati esteri	6,80		6,30

IPOTESI ACQUISTO EUR 10.000 CON IL CANALE PIU' COSTOSO
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0440%
0,0680%

Commissioni per prenotazioni di BOT in sede d'asta espresse in termini percentuali e calcolate sul valore nominale	vita residua pari o inferiore a 80 giorni	0,0300%
	vita residua da 81 a 140 giorni	0,0500%
	vita residua da 141 a 270 giorni	0,1000%
	vita residua uguale o superiore a 271 giorni	0,1500%
Pronti contro Termine Spese per ogni nota informativa	a pronti	Eur 4,50
	a termine	Eur 0,00
Commissioni di intervento espresse in termini percentuali e applicate per operatività in titoli trattati in divise estere e regolati in euro	Operatività da filiale	0,1500%
	Operatività tramite Trading on line	0,1500%
Spese di inassequito	Operatività da filiale	Eur 7,00
	Operatività tramite Trading on line	Eur 0,00
Oneri fiscali	Addebito delle ritenute con valuta dell'operazione che le ha determinate o del fine mese di riferimento. Il cliente e' tenuto a rimborsare alla Banca l'imposta di bollo e tutti gli oneri fiscali derivanti dal suindicato rapporto di deposito e dai suindicati servizi	

Ipotesi costo titolo per un controvalore di 10.000 euro	
0,0300%	3,00
0,0500%	5,00
0,1000%	10,00
0,1500%	15,00
0,0450%	4,50
0,0000%	0,00
0,1500%	15,00
0,1500%	15,00
0,0700%	7,00
0,0000%	0,00

SPESE PER SERVIZI ACCESSORI			Ipotesi costo titolo per un controvalore di 10.000 euro	
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi (costi annuali liquidati semestralmente) In presenza di più tipologie di titoli verrà applicato l'importo maggiore.	Titoli di stato (compresi BOT)	Eur 20,00	0,2000%	20,00
	Titoli Obbligazionari ed Azionari Italia/Estero centralizzati (sub deposito presso altri enti)	Eur 62,00	0,6200%	62,00
	Quote di fondi collocati dalla C.R.Saluzzo S.p.A.	Eur 19,00	0,1900%	19,00
	Titoli emessi dalla C.R.Saluzzo	Eur 19,00	0,1900%	19,00
	Imposta di bollo annua per persone fisiche	0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari	0,2000%	20,00
	Imposta di bollo annua per persone giuridiche, società ed enti	0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari (max.Eur 14.000)	0,2000%	20,00
	Duplicati documenti contabili, certificazioni incasso dividendi e documenti vari	Eur 10 per documento (Eur 250 per ricerche multiple e complesse)	0,1000%	10,00
Pagamento cedole e dividendi e rimborso titoli scaduti o estratti	Accredito cedole su titoli di stato	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Accredito cedole su titoli emessi da C.R.Saluzzo	Eur 1,00	0,0100%	1,00
	Accredito cedole altri titoli	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Pagamento allo sportello di Cedole e Valori Mobiliari di qualsiasi tipo (non depositati a custodia) esclusi i Certificati di Deposito e Obbligazioni emessi da C.R.Saluzzo S.p.A.	Eur 3,10 per operazione	0,0310%	3,10
	Rimborso titoli (tutte le tipologie)	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Rimborso titoli allo sportello clausola rimessa fondi (0,10% sul valore di rimborso)	Eur 6,20 min/61,97 max	0,1000%	10,00
	Accredito dividendi	Eur 2,00	0,0200%	2,00
Accredito dividendi su azioni presentate allo sportello	Eur 2,00 + Eur 0,60 per ogni certificato presentato	0,0260%	2,60	
Spese per operazioni varie sul capitale e sostituzione di certificati (per ogni operazione)	Aumenti di capitale e conversione titoli (tutte le tipologie)	Eur 10,00 per codice titolo	0,1000%	10,00
	Affogliamento titoli	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Cambio Certificati	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Intestazione titoli azionari e obbligazionari	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Disintestazione titoli azionari e obbligazionari	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Cambio intestazione titoli presentati allo sportello (0,35% sul valore di scambio)	Eur 62,00 per certificato	0,9700%	97,00
	Cambio intestazione titoli non quotati (0,10% sul valore di scambio)	Eur 31 per certificato	0,4100%	41,00
	Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa incaricata	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa non incaricata	Eur 16,00	0,1600%	16,00
	Successione Titoli (a custodia e amministrazione o in gestione centralizzata o presentati allo sportello)	Eur 30 per codice titolo (min.50 Eur/ max. 150 Eur)	0,5000%	50,00
	Presentazione titoli azionari allo sportello	Eur 3,10 per codice titolo	0,0310%	3,10
	Affogliamento, intestazione, disintestazione azioni e obbligazioni presentate allo sportello	Eur 20 per codice titolo	0,2000%	20
Certificati di Deposito Istituto	Istruzione pratica di smarrimento	Eur 7,75	0,0775%	7,75
	Spese per il rilascio documentazione relativa alla certificazione degli interessi ed oneri accessori	Eur 15,00	0,1500%	15,00
	Spese (solo per certificati a mani Cliente) per accredito cedole su altra banca	Costo bonifico		
	Spese percepite all'estinzione del certificato	Eur 1,29	0,0129%	1,29
	Penale per estinzione anticipata certificati con scadenza uguale o superiore ai 18 mesi	1% del capitale per i giorni residui ancora da maturare		

		(differenza tra la data originaria e la data di estinzione anticipata)		
Recupero spese invio estratto conto	Invio trimestrale	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Invio con altra periodicità	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Recupero spese invio estratto conto titoli online (ove sia stato attivato il servizio)	Eur 0,00	0,0000%	0,00
	Rilascio duplicato estratto conto	Eur 10,00	0,1000%	10,00
Rimborso titoli e cedole in divise estere – Commissioni di intervento (espresse in termini percentuali)	applicate quando la divisa di trattazione e la divisa di regolamento sono una divisa out (non euro) ed euro e viceversa	0,15%	0,1500%	15,00
Cambio	spread massimo applicato	0,30%	0,3000%	30,00
Trasparenza – comunicazioni	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (cartacee).	Eur 2,00	0,0200%	2,00
	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche online (ove sia stato attivato il servizio)	Eur 0,00	0,0000%	0,00
Valute Pagamento cedole e rimborso titoli scaduti/estratti. Scarto valuta rispetto al primo giorno utile per la riscossione	Accredito cedole su titoli di stato	0 giorni lavorativi		
	Accredito cedole su titoli emessi da C.R.Saluzzo	1 giorno lavorativo		
	Accredito cedole su altri titoli	1 giorno lavorativo		
	Accredito cedole su titoli presentati allo sportello entro il 15 del mese precedente la scadenza	1 giorno lavorativo		
	Accredito cedole su titoli presentati allo sportello dopo il 15 del mese precedente la scadenza	15 giorni lavorativi		
	Rimborso titoli di stato	0 giorni lavorativi		
	Rimborso titoli emessi da C.R.Saluzzo	1 giorno lavorativo		
	Rimborso altri titoli	0 giorni lavorativi		
	Rimborso titoli allo sportello clausola rimessa fondi	0 giorni lavorativi		
	Accredito dividendi	1 giorno lavorativo		
Negoziazione del cambio nei casi di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio riguardanti strumenti finanziari in divisa diversi da euro	Spread sul cambio	0,30%	0,3000%	30,00

COSTI INERENTI IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI O.I.C.R. E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Gli strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) distribuiti dalla Banca, comportano costi specifici per ciascuno ciascuno strumento finanziario; tali costi verranno dettagliati al momento della prestazione dei servizi di investimento pertinenti, con l'indicazione separata degli eventuali incentivi percepiti dalla Banca.

IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

L'imposta è determinata applicando l'aliquota tempo per tempo vigente.

Sui depositi titoli l'imposta è calcolata sul valore di mercato degli strumenti finanziari alla fine del periodo rendicontato, sommando anche il fair value dei derivati, qualora sia positivo.

Per gli strumenti finanziari che non presentano un valore di mercato (es. azioni non quotate) si fa riferimento al valore nominale e, in mancanza, al costo di acquisto.

ULTERIORI COSTI

Qualora in conseguenza dell'operatività del Cliente emergessero ulteriori costi, comprese eventuali imposte non pagate tramite la Banca, sarà cura di quest'ultima darne specifica comunicazione al cliente.

ESEMPI - COSTI ED ONERI TOTALI APPLICATI A CASI ESEMPLIFICATIVI DI SITUAZIONI TIPO

Esempio 1			
	578,8 €	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0 €		
Spese correnti	0 €		
Costi per le operazioni	148,80 €		
Spese per servizi accessori	430,00 €		
Costi accessori	0 €		
Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in euro su Borsa Italiana, detenute per 5 anni poi vendute, che hanno distribuito un dividendo di 30 euro ogni anno			
	1,16%	Costo percentuale annualizzato	

Esempio 2

	1008,8	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	148,80	€		
Spese per servizi accessori	860,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in euro su Borsa Italiana, detenute per 10 anni poi vendute, che hanno distribuito un dividendo di 30 euro ogni anno

1,00% Costo percentuale annualizzato

Esempio 3

	264,40	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	54,40	€		
Spese per servizi accessori	210,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Titoli di Stato Italiani, durata 5 anni, che hanno distribuito due cedole di 15 euro semestrali per ogni anno, portati alla scadenza

0,53% Costo percentuale annualizzato

Esempio 4

	474,40	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	54,40	€		
Spese per servizi accessori	420,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Titoli di Stato Italiani, durata 10 anni, che hanno distribuito due cedole di 15 euro semestrali per ogni anno, portati alla scadenza

0,47% Costo percentuale annualizzato

Esempio 5

	718,80	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	278,80	€		
Spese per servizi accessori	440,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in dollari sul mercato americano, detenute per 5 anni poi vendute, che hanno distribuito due dividendi ogni anno di 15 euro di controvalore cadauno

1,48% Costo percentuale annualizzato

Esempio 6

	1.158,80	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	0	€		
Costi per le operazioni	278,80	€		
Spese per servizi accessori	880,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in dollari sul mercato americano, detenute per 10 anni poi vendute, che hanno distribuito due dividendi ogni anno di 15 euro di controvalore cadauno

1,16% Costo percentuale annualizzato

Esempio 7

	920,25	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	225,00	€		
Costi per le operazioni	107,75	€		
Spese per servizi accessori	12,50	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzata la sottoscrizione di un fondo comune di investimento bilanciato per 10.000 euro, collocato dalla banca, detenuto per 5 anni poi rimborsato, che a ogni fine anno incrementi il suo valore di 30 euro

1,84% Costo percentuale annualizzato

Esempio 8

	1.833,50	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	0	€		
Spese correnti	450,00	€		
Costi per le operazioni	208,50	€		
Spese per servizi accessori	25,00	€		
Costi accessori	0	€		

Ipotizzata la sottoscrizione di un fondo comune di investimento bilanciato per 10.000 euro, collocato dalla banca, detenuto per 10 anni poi rimborsato, che a ogni fine anno incrementi il suo valore di 30 euro

1,83% Costo percentuale annualizzato

(luogo e data)

*Attestazione di consegna
Il sottoscritto attesta di aver ricevuto la presente Informativa pre-contrattuale composta di 27 (ventisette) pagine*

(firma del Cliente o potenziale Cliente)

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Il Direttore Generale

